

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE TRANSIZIONE ENERGETICA 20 dicembre 2024, n. 315

Cod. Id. SHF7AJ8 – ID VIA 596 - Autorizzazione unica ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, in seno al PAUR ex art.27 bis del D Lgs 152/2006, relativa alla costruzione ed all’esercizio di un impianto agro-fotovoltaico della potenza nominale di 66,584 MWp nei Comuni di San Pancrazio Salentino (BR) ed Avetrana (TA) con opere di connessione alla RTN ricadenti nel Comune di Erchie (BR)”, una sottostazione utente 30/150 kV localizzata nel Comune di Erchie (BR), nonché opere e infrastrutture indispensabili site nei comuni di San Pancrazio Salentino (BR), Erchie (BR) e Avetrana (TA).

Proponente: Trina Solar Gea S.r.l (C.F. 11286040966) con sede legale in Milano, Piazza Borromeo n. 14.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

Il Dirigente della Sezione Transizione Energetica ing. Francesco Corvace, su istruttoria del Servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili.

PREMESSO CHE, nell’ordinamento eurounitario ed italiano si segnalano, in materia energetica:

- la Legge 1° giugno 2002 n. 120, che ha ratificato l’esecuzione del Protocollo di Kyoto del 11.12.1997 alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
- la Legge n. 204 del 4 novembre 2016, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 263 del 10 novembre 2016, che ha ratificato gli accordi di Parigi (COP 21), già ratificati il 4 ottobre 2016 dall’Unione Europea;
- la direttiva 2018/2001/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili;
- il quarto pacchetto comunitario “energia” del giugno 2019 composto da una direttiva (direttiva sull’energia elettrica, 2019/944/UE) e tre regolamenti (regolamento sull’energia elettrica, 2019/943/UE, regolamento sulla preparazione ai rischi, 2019/941/UE, e regolamento sull’Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia (ACER), 2019/942/UE);
- il quinto pacchetto energia, “Pronti per il 55 %”, pubblicato il 14 luglio 2021 con l’obiettivo di allineare gli obiettivi energetici dell’UE alle nuove ambizioni europee in materia di clima per il 2030 e il 2050;
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili»;
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, Attuazione della direttiva UE 2019/944, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019;
- il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) la cui valutazione positiva è stata approvata con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;
- la Legge n. 34 del 27/04/2022 di conversione del Decreto-legge del 01/03/2022 n. 17 – “Misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali” ha introdotto misure di semplificazione ed accelerazione;
- la Legge 79/2022 di conversione del D.L. 36/2022 recante “Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”, cosiddetto Decreto PNRR 2;
- la Legge 15 luglio 2022, n. 91 (in G.U. 15/07/2022, n. 164) di conversione del Decreto-Legge 17 maggio 2022, n. 50 “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina. (22G00059)” (GU Serie Generale n.114 del 17-05-2022), ha introdotto ulteriori misure di semplificazione ed accelerazione in materia energetica;
- il Regolamento UE 2577 del 22 dicembre 2022 che istituisce il quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili;
- il D.L. 24 febbraio 2023, n. 13 convertito in legge 21 aprile 2023, n. 41 “Disposizioni urgenti per

l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune”;

- il D.L. 9 dicembre 2023, n. 181, recante disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, convertito con Legge 2 febbraio 2024, n. 11;
- il D.L. 2 marzo 2024, n. 19, “Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”;
- il DM 21 giugno 2024. “Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili”.

ATTESO CHE:

- il Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 43 della Legge 1° marzo 2002, n. 39, promuove il maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;
- ai sensi del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;
- la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, e le opere connesse alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi sono soggetti ad un'Autorizzazione Unica, rilasciata, ai sensi del comma 3 del medesimo art. 12, dalla Regione;
- il Ministero dello Sviluppo Economico con Decreto del 10/09/2010 ha emanato le “Linee Guida per il procedimento di cui all'art. 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché Linee Guida tecniche per gli impianti stessi”;
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 3029 del 30/12/2010 ha adottato la nuova procedura per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile recependo quanto previsto dalle Linee Guida nazionali;
- la Regione con R.R. n. 24 del 30/12/2010 ha adottato il “Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, «Linee Guida per l'Autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili», recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia”;
- il Decreto Legislativo n. 28/2011 “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE” che ha integrato il quadro regolatorio ed autorizzativo delle FER;
- la Regione con L.R. 25 del 24/09/2012 ha adottato una norma inerente la “Regolazione dell'uso dell'energia da fonti Rinnovabili”;
- l'Autorizzazione Unica, ai sensi del comma 4 dell'art 12 del Decreto Legislativo 387/2003 e s.m.i., come modificata dall'art 5 del Decreto Legislativo 28/2011, è rilasciata mediante un procedimento unico al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;
- l'art. 14 della 241/90 e s.m.i. disciplina la Conferenza di Servizi, la cui finalità è comparare e coordinare i vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento in maniera contestuale ed in unica sede fisica ed istituzionale;
- ai sensi del citato art. 14 della 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento,

valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede;

- D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104:
 - è stato introdotto (art. 27 bis del D Lgs 152/2006) il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale secondo cui *“nel caso di procedimenti di VIA di competenza regionale il proponente presenta all'autorità competente un'istanza ai sensi dell'articolo 23, comma 1, allegando la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto e indicati puntualmente in apposito elenco predisposto dal proponente stesso”*.
 - è stato rivisto l'Allegato II alla Parte Seconda del d.lgs. 152/2006, definendo di competenza statale *“impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica con potenza complessiva superiore a 10 MW, calcolata sulla base del solo progetto sottoposto a valutazione ed escludendo eventuali impianti o progetti localizzati in aree contigue o che abbiano il medesimo centro di interesse ovvero il medesimo punto di connessione e per i quali sia già in corso una valutazione di impatto ambientale o sia già stato rilasciato un provvedimento di compatibilità ambientale”*;
 - la Legge Regionale 7 novembre 2022, n. 28 *“Norme in materia di incentivazione alla transizione energetica”*, in applicazione dei principi di efficientamento e di riduzione delle emissioni climalteranti e al fine di attenuare gli effetti negativi della crisi energetica, ha disciplinato le misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale fra livelli e costi di prestazione e impatto degli impianti energetici;
- con D.G.R. del 19 dicembre 2022, n. 1901 *“Procedimento di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del Decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003 e ss.mm.ii. per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili - Oneri economici in capo ai proponenti e Atto Unilaterale d'Obbligo”* sono stati aggiornati e ridefiniti gli incumbenti in capo ai proponenti di FER;
- con D.G.R. 17 luglio 2023, n. 997 *“Atto di indirizzo in tema di politiche per la promozione e lo sviluppo delle energie rinnovabili in Puglia”* la Giunta ha inteso fornire indirizzi agli uffici regionali in relazione alla strategicità rivestita dal tema dell'incremento della produzione e dell'uso delle fonti rinnovabili.

RILEVATO CHE:

- la Trina Solar Gea S.r.l. (di seguito solo Società o Proponente) con nota acquisita al prot. n. r_puglia/AOO_159/PROT/02/11/2020/0007749 del 30/10/2020, trasmetteva a questa Sezione, istanza telematica di Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs.n.387/2003 per la costruzione e l'esercizio di un impianto agro-fotovoltaico della potenza nominale di 66,584 MWp nei Comuni di San Pancrazio Salentino (BR) ed Avetrana (TA) con opere di connessione alla RTN ricadenti nel Comune di Erchie (BR);
- in ordine alle opere di connessione (cod. id.: 201900987), il Gestore Terna S.p.A., con nota prot. n. GRUPPO TERNA/P20190085266-04/12/2019 del 04/12/2019 trasmetteva il preventivo per la connessione alla rete RTN, successivamente con nota prot. n. GRUPPO TERNA/P20210012896-15/02/2021 del 15/02/2021 trasmetteva il benestare al progetto, ed infine con nota del 15/03/2021 la relazione del Gestore.

Il preventivo di connessione prevedeva che l'impianto di produzione agrivoltaico fosse collegato in antenna a 150 kV con il futuro ampliamento della Stazione Elettrica di Trasformazione (SE) della RTN 380/150 kV di "Erchie". Il predetto benestare, al fine di razionalizzare l'utilizzo delle strutture di rete, prevede la condivisione dello stallo in stazione con gli impianti della società New Solar Green S.r.l. (codice pratica 201901036), nonché della società Land And Wind S.r.l., e con eventuali altri utenti della RTN;

La successiva relazione del Gestore di Rete del 15/03/2021 definiva quanto di seguito:

“Quanto sopra premesso, Vi rappresentiamo che le opere di rete previste per la connessione alla RTN del Vs. impianto consistono in un nuovo stallo a 150 kV presso l’esistente SE RTN 380/150 kV di Erchie.”

- la Sezione Autorizzazione Ambientali della Regione Puglia, con nota prot. 16071 del 17/12/2020, acquisita agli atti al prot. n. 9068 del 17/12/2020 comunicava l’avvenuta pubblicazione del progetto sul sito web dell’Autorità Competente e contestualmente richiedeva alle Amministrazioni e agli Enti in indirizzo di verificare l’adeguatezza e la completezza della documentazione presentata.
- la scrivente Sezione, con nota prot. n. 297 del 13/01/2021, in riscontro alla summenzionata nota prot. n. 9068 del 17/12/2020 della Sezione Autorizzazioni Ambientali, a seguito della verifica formale condotta sulla documentazione tecnico progettuale depositata sul portale www.sistema.puglia.it, comunicava la presenza di anomalie formali invitando la Trina Solar Gea S.r.l. al deposito della documentazione integrativa sul portale Sistema Puglia;
- la società Proponente, con nota pec del 25/02/2021 (acquisita al prot. n. 2086 del 01/03/2021) provvedeva al deposito sul portale telematico regionale della documentazione richiesta con la summenzionata nota prot. n. 297 del 13/01/2021;
- successivamente, la Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia, con nota prot. n. 3781 del 16/03/2021, acquisita agli atti al prot. n. 6153 del 11/09/2020, comunicava gli esiti della verifica di adeguatezza e completezza della documentazione presentata e il contestuale avvio della fase di pubblicazione ex art. 27-bis c. 4 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.; infine, con nota prot. n. 2482 del 28/02/2022 (acquisita al prot. n. 1706 del 28/02/2022), convocava la riunione della Conferenza di Servizi per il giorno 31/03/2022;
- Con pec del 05.04.2022, acquisita al prot. uff. n. 4479 di pari data, la Sezione scrivente trasmetteva la nota prot. n. 2946 del 5.04.2022, con cui ha comunicato la verifica positiva dei soli requisiti tecnici necessari per l’ammissibilità dell’istanza di A.U., per quanto previsto dalla D.G.R. 3029/2010, ritenendo conclusa positivamente la fase dell’istruttoria tecnica;
- Con nota prot. n. 5581 del 24/06/2022 la scrivente Sezione ha comunicato di ritenere adempite le pregresse integrazioni richieste precisando che qualora il Proponente avesse modificato il progetto avrebbe dovuto conseguentemente aggiornare tutta la documentazione depositata sul portale Sistema Puglia;
- la scrivente Sezione con nota prot. n. 14177 del 27.10.2023 confermava quanto già comunicato con nota prot. n. 5581 del 24/06/2022 e, quale ulteriori contributi:
 - rammentava l’interferenza con la società Tozzi Green S.p.A;
 - ribadiva la necessità di prendere atto della ricevuta di avvenuta trasmissione alla competente Sezione U.N.M.I.G., inerente all’asseverazione, non consegnata in allegato alla comunicazione trasmessa via pec del 05/05/2022 (acquisita al prot. n. 3983 del 12/05/2022);
 - segnalava alcune incompletezze in merito alla documentazione attestante la disponibilità dell’area di impianto;
 - invitava alla definizione in sede conferenziale delle opere di mitigazione, ex D.M. 10/09/2010 e L.R. 28 del 07/09/2022, rimarcando la necessità di mantenere vivo il coinvolgimento delle amministrazioni comunali interessate dall’esecuzione delle opere.
- la Sezione Autorizzazione Ambientali della Regione Puglia, con nota prot. 4647 del 07/04/2022, acquisita agli atti al prot. n. 3114 del 08/04/2022, trasmetteva il verbale della riunione della Conferenza di Servizi del 31/03/2022 svoltasi in modalità videoconferenza. Il Servizio Energie Rinnovabili nel corso della succitata riunione anticipava i contenuti della nota prot. n. 2946 del 05/04/2022 con la quale comunicava, alla data della citata riunione, la completezza formale ex D.G.R. 3029/2010 della comunicazione tecnico – progettuale allegata all’istanza di A.U.;
- con nota prot. n. 0098756-2024 del 23/02/2024 la Sezione Autorizzazione Ambientali concludeva i lavori di conferenza con Determinazione Motivata così concludendo:

“(…) la CdS, dopo aver analiticamente ripercorso tutto l’iter procedimentale, visti i pareri favorevoli pervenuti e le prescrizioni indicate, ritenuti superabili le posizioni negative espresse, in base al giudizio di prevalenza a mente dell’art. 14 ter co. 7 della L. 241/90 e tenuto conto dell’art. 22 del D.Lgs. 199/2021 ritiene di poter concludere favorevolmente i propri lavori.

Si precisa che il rispetto delle prescrizioni indicate dai vari enti che hanno partecipato al procedimento è nella piena responsabilità del Proponente e che l’onere di controllo spetta all’ente che ha indicato la prescrizione”.

- con la predetta nota prot. n. 0098756/2024 si prendeva atto dell’impegno dichiarato, in sede di Conferenza di Servizi del 15/02/2024, dal Comune di San Pancrazio Salentino (BR) e dalla Società Proponente, con il quale si manifestava la “disponibilità a stipulare una convenzione regolante le misure di compensazione ai sensi e nei limiti del D.M. 10/09/2010”;
- nel corso della suddetta Conferenza di Servizi del 15/02/2024 la scrivente Sezione comunicava che “i tempi tecnici per la conclusione del procedimento di AU consentiranno al Proponente ed al comune di poter adottare il testo della convenzione nella quale andare ad individuare gli interventi oggetto della convenzione”. Il funzionario regionale, preso atto di quanto dichiarato dal rappresentante del Comune di San Pancrazio Salentino invitava il Proponente a dare seguito provvedendo, entro il termine di conclusione del presente procedimento, ad individuare gli interventi di concerto con l’amministrazione comunale.

PRESO ATTO CHE il Servizio VIA/VIncA della Regione Puglia, il giorno 09/05/2024 in seguito al completamento dei lavori conferenziali, adottava quindi la determinazione di VIA n. 217 del 09/05/2024, rilasciando quindi la valutazione di impatto ambientale per l’opera in argomento, con prescrizioni.

1. Dette prescrizioni sono enucleate a seguire, con riferimento sia a quelle espresse dal Comitato regionale per la VIA nella seduta del 08/02/2024, sia alle condizioni dirigenziali di seguito meglio esplicitate:

Il progetto esecutivo, al fine di contemperare la proposta progettuale con le attività agro-pastorali, deve essere redatto prevedendo:

- l’impiego di sistemi volti al miglioramento della biodiversità dei siti;
- l’impiego di sistemi volti al miglioramento della qualità dei suoli;
- l’impiego e l’implementazione di sistemi di agricoltura di precisione;
- l’impiego di sistemi di monitoraggio del microclima per l’analisi e il controllo del normale sviluppo delle colture.

Il progetto esecutivo e l’annesso piano di cantierizzazione dovranno recepire tutte le mitigazioni e le prescrizioni del presente parere che hanno attinenza con gli aspetti progettuali e con le attività di realizzazione da porre in essere.

Nel progetto esecutivo andranno valutati ed eventualmente mitigati i rischi di incidenti connessi con il sollevamento/ribaltamento dei pannelli a seguito di eventi e calamità naturali.

Il PMA dovrà essere integrato secondo quanto previsto dalle “Linee Guida per la predisposizione del Progetto di Monitoraggio Ambientale (PMA) delle opere soggette a procedure di VIA (D.lgs. 152/2006 e s.m.i; D. Lgs. 163/2006 e s.m.i) Rev.1 del 16/06/2014” per le componenti/fattori ambientali, atmosfera, suolo e sottosuolo, biodiversità, paesaggio e beni culturali, affinché siano, rispetto ad impatti inattesi o superiori derivanti dalla realizzazione del Progetto, definite le azioni tese a mitigarli ed a limitarli. Il PMA, così ridefinito, tenendo anche conto delle ulteriori e seguenti condizioni ambientali, dovrà essere sottoposto a verifica di ottemperanza per la sua approvazione.

2. Al fine di favorire e incrementare la biodiversità, in relazione alla tutela della fauna, il proponente dovrà provvedere alla insonorizzazione delle cabine qualora questa non sia prevista da progetto.

3. Il Proponente, a tutela della salute umana, dovrà prevedere un monitoraggio, nelle diverse fasi (cantiere, esercizio, dismissione), al fine di valutare il clima acustico determinato dall'opera presso i potenziali ricettori sensibili insistenti sul territorio ed eventualmente porre in atto le misure di mitigazione adeguate. Per la fase di cantiere e dismissione, ove si rilevino valori superiori ai limiti di legge applicabili, dovranno essere previste apposite barriere antirumore, mobili, per il posizionamento del cavidotto e l'installazione/dismissione delle ulteriori infrastrutture.
4. Il proponente, a tutela della salute umana ed al fine di validare le risultanze dello Studio di impatto Elettromagnetico di cui al SIA in atti, dovrà verificare il rispetto dei valori di qualità di cui alla legge sull'inquinamento elettromagnetico n. 36 del 26.02.2001 e dei suoi decreti attuativi. Le modalità, i tempi delle misure ed i risultati del monitoraggio dei campi elettrico e di induzione elettromagnetica sia sul cavidotto che sulle cabine, dovranno essere inclusi nel PMA e validati in sede di ottemperanza.
5. Il proponente dovrà massimizzare il riutilizzo delle terre o rocce quali sottoprodotti ex art. 184-bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. per cui, dovrà:
 - aggiornare il bilancio delle terre e rocce da scavo, alla luce dell'adeguamento del progetto in ordine alle richieste di ANAS, con indicazione dei volumi che saranno scavati e rinterrati in relazione a cavidotti, aree d'installazione dei pannelli e cabine elettriche;
 - condividere con ARPA i campioni delle terre e rocce da scavo per la caratterizzazione degli stessi nei siti oggetto di intervento, lungo i cavidotti anche con elaborati grafici e con i punti di campionamento;
 - rendicontare all'ARPA il riutilizzo del terreno escavato ed utilizzato allo stato naturale ai sensi dell'art. 185 comma 1 del D.Lgs 152/06 s.m.i.;
 - rendicontare all'ARPA la destinazione per il riutilizzo delle terre o rocce ulteriori, non riutilizzate in sito;
 - trasmettere ad ARPA i FIR per le terre e rocce gestite quali rifiuti – classificate e caratterizzate secondo le previsioni del Decreto 47/2021 – da destinare necessariamente ad attività di recupero.
6. Con riferimento alla dismissione dei moduli fotovoltaici e delle ulteriori infrastrutture, il Proponente dovrà, in applicazione dei principi dell'economia circolare, individuare le migliori alternative dal punto di vista della possibilità di riciclo/recupero di tutti i materiali risultanti dalla fase, quali, ad esempio, rottami, cavi elettrici, apparecchiature elettriche ed elettroniche, batterie, etc.. Dovrà, altresì fornire evidenza dell'avvenuto invio dei detti materiali ad imprese autorizzate a riciclo/recupero. Il piano di dismissione, considerate le evoluzioni legislative che potranno intervenire prima del fine vita del progetto a realizzarsi, dovrà essere aggiornato almeno un anno prima della dismissione e condiviso e concordato con l'autorità competente e di controllo. Il ripristino delle condizioni ambientali e di quelle culturali dei siti di installazione del parco agrivoltaico, dovrà essere effettuato come restauro ecologico e rispettare i criteri e i metodi della Restoration Ecology;
7. Siano attuate tutte le misure di mitigazione e prevenzione riportate nello Studio di impatto ambientale "SHF7AJ8_StudioImpattoAmbientale.pdf" par. 9.12;
8. Siano attuate tutte le misure di monitoraggio riportate nello Studio di impatto ambientale " SHF7AJ8_StudioImpattoAmbientale.pdf" par. 9.13, come ridefinite nel PMA integrato in ottemperanza alla prescrizione n. 1. I risultati del monitoraggio ambientale previsti dal PMA dovranno essere raccolti in relazioni periodiche e condivisi con l'autorità competente e di controllo con periodicità annuale.
9. Il proponente, in tutte le fasi, all'esito degli eventuali gravi incidenti e/o calamità che dovessero verificarsi, deve relazionare all'Autorità Competente e di Controllo circa l'efficacia della pianificazione adottata per la gestione dell'emergenza, le azioni poste in essere e sugli effetti dell'evento rispetto alle diverse matrici ambientali, determinandone anche l'impatto ambientale.

PRESO ATTO altresì dei pareri, valutati ed acquisiti nell'ambito del procedimento PAUR ex art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. (PAUR), culminato nella conferenza decisoria del 15/02/2024, e di seguito riportati in stralcio, rimandando all'autorità competente PAUR per quanto non espressamente richiamato o riportato:

- **Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Dipartimento Energia, Direzione Generale**

Infrastrutture e Sicurezza, Divisione VIII – Sezione UNMIG dell'Italia Meridionale, nota prot. 131175 del 09-08-2023 con il quale ha comunicato le modalità di verifica di interferenza degli interventi soggetti all'art. 120 del R.D. 1775/1933 con attività minerarie, esplicitando, altresì, i casi in cui è necessario il coinvolgimento della medesima Sezione.

- **Ministero dello Sviluppo Economico, Direzione per i Servizi di comunicazione elettronica – di radiodiffusione e postali – Divisione VIII, prot. n. 0074680 del 22.06.2022**

“Con riferimento all'allegata dichiarazione d'impegno del 19/03/2021 con la quale la Società TRINA SOLAR GEA S.R.L. si impegna a realizzare le opere in questione secondo la normativa vigente, nonché a rispettare tutte le altre prescrizioni indicate nella stessa dichiarazione e sulla base di quanto disciplinato dalla “Procedura per il rilascio dei consensi relativi agli elettrodotti di 3^a classe” di cui alla Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento delle Comunicazioni n. 70820 del 04/10/2007, con la presente si rilascia il parere favorevole in oggetto per la realizzazione di quanto richiesto.” La scrivente rimane pertanto in attesa di ricevere, da parte della stessa Società TRINA SOLAR GEA S.R.L., il progetto esecutivo delle opere e delle eventuali interferenze geometriche e la relazione di calcolo delle forze elettromotrici indotte con impianti della Rete Pubblica di Comunicazione delle varie Società autorizzate al fine di avviare il procedimento di rilascio dei nulla osta di competenza e, al termine dei lavori, la relativa comunicazione per poter permettere ai funzionari preposti la prevista verifica tecnica. Sarà cura dei responsabili del Ministero verificare il rispetto, da parte della Società TRINA SOLAR GEA S.R.L., di tutte le prescrizioni previste nella citata dichiarazione d'impegno e rilasciare alla Regione Puglia il conclusivo attestato di conformità dell'opera elettrica con le modalità previste nella Procedura sopracitata.”

- **Ministero dello Sviluppo Economico, Direzione Generale per le Attività Territoriali- Divisione III – Ispettorato Territoriale Puglia, Basilicata e Molise, III Settore - nota prot. n. 0074680 del 22.06.2021:**

“Si trasmette in allegato il Nulla Osta alla Costruzione (all.1) dell'elettrodotto interrato di cui all'oggetto, che sarà realizzato dalla Società TRINA SOLAR GEA S.r.l. come da documentazione progettuale presentata.

Si precisa che l'allegato nulla osta deve intendersi solo per la parte di elettrodotto non soggetta all'art. 95 comma 2/bis per la quale invece il nulla osta è sostituito da un'attestazione di conformità del gestore. Considerato che il legale rappresentante pro tempore della Società medesima ha presentato una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del 13/01/2021 attestante che nell'area interessata alla costruzione dell'elettrodotto in questione sono presenti linee di comunicazione elettronica e che pertanto vi sono interferenze, in fase esecutiva delle opere, la stessa società dovrà garantire il rispetto delle norme tecniche e delle prescrizioni di legge in tutti i punti di attraversamento, parallelismo o avvicinamento con le linee di telecomunicazioni, assicurando l'eliminazione di ogni interferenza elettrica.

Pertanto la Società TRINA SOLAR GEA S.r.l. dovrà contattare il funzionario responsabile del procedimento al fine di pianificare il sopralluogo per la verifica del tracciato degli elettrodotti.

Qualora tale sopralluogo non possa svolgersi in fase di scavo, per motivi dipendenti dallo scrivente Ufficio, sarà necessario inviare foto digitali, di cui almeno una di contesto ed una di particolare, che consentano una valutazione dimensionale e qualitativa delle protezioni adottate; le foto dovranno essere accompagnate da dichiarazione in cui si attesti che sono veritiere e relative all'impianto in corso di realizzazione.

Si informa altresì che l'allegato Nulla Osta consente l'esercizio, ovvero, l'allaccio delle opere di cui all'oggetto alla Rete Elettrica Nazionale.

L'Ispettorato resta in attesa della comunicazione di ultimazione dei lavori, da parte della Società TRINA SOLAR GEA S.r.l., ai fini della dichiarazione di esecuzione nel rispetto delle norme. La comunicazione dovrà pervenire entro 30 giorni dalla connessione delle opere alla Rete Elettrica Nazionale.

Si avvisa che il Nulla Osta alla costruzione dell'elettrodotto di cui all'oggetto è rilasciato esclusivamente a favore della società TRINA SOLAR GEA S.r.l., eventuali passaggi della titolarità dell'impianto a

favore di altro soggetto dovranno essere tempestivamente comunicati allo scrivente Ispettorato, pena l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 98 del D.lgs 259/03."

- **Ministero dell'Interno, Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Taranto, Ufficio Prevenzione Incendi, prot. 11292 del 28/06/2022 e successivo prot. n. 0001755 del 31.01.2024**

"Con riferimento alla nota protocollo n. 0007192/2024 del 08/01/2024 vertente quanto indicato in oggetto, questo Comando conferma quanto già comunicato con la nota protocollo n. 11292 del 28/06/2022: Si comunica che in data 17/06/2022 è stata acclarata al protocollo n. 10718 di questo Comando una dichiarazione della Società TRINA SOLAR GEA SRL, che si allega in copia, con la quale dichiara la non assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi dell'attività in oggetto. Ciò stante, preso atto di quanto dichiarato, si comunica che per l'attività in questione non è richiesto l'espressione di alcun parere antincendio ai sensi del D.P.R. 151/2011."

- **Ministero dell'Interno, Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Brindisi, prot. nn° 10614 del 17.06.2022, 16444 del 26.10.2023 e 0001120 del 19.01.2024**

"In riscontro alla nota di codesto Ufficio, prot. n° 7192 del 08.01.2024, di pari oggetto, assunta al protocollo dipvvf COM-BR. n° 325 del 09.01.2024, si ribadisce quanto già comunicato con nota prot. n° 16444 del 26.10.2023 [...] Qualora il titolare dell'attività dovesse apportare all'attività in questione, modifiche rilevanti ai fini antincendio rispetto a quanto valutato con il progetto approvato, con la nota prot. n° 10614 del 17.06.2022, già inviata in copia, dovrà riattivare le procedure di cui al succitato disposto regolamentare, producendo la documentazione prevista, redatta nei modi e nelle forme di cui all'allego I al D.M.7 agosto 2012."

La nota prot.n° 16444 del 26.10.2023, a sua volta, ribadisce quanto comunicato con nota prot. 10614 del 17.06.2022:

"In relazione al procedimento amministrativo inerente l'oggetto, esaminato lo specifico progetto da parte del Funzionario istruttore tecnico, valutata la regolarità del procedimento a cura del Funzionario a cui ne è delegata la responsabilità, si rileva che lo stesso è conforme alle norme di prevenzione incendi, precisando che il presente parere è subordinato all'osservanza di quanto disposto dalla regola tecnica allegata al DM 15/07/2014, in particolare a quanto di seguito evidenziato :

- 1. In fase di presentazione di SCIA dovrà essere prodotta documentazione tecnico-grafica aggiornata inerente le necessarie misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio, riportandole in un piano di emergenza elaborato in conformità ai criteri di cui all'allegato VIII del DM 10/03/1998, considerando le specifiche misure da porre in atto, in particolare per quanto attiene la tempistica e le modalità di accesso all'insediamento da parte delle squadre di soccorso (VVF);*
- 2. In fase di presentazione di SCIA dovrà essere prodotta documentazione tecnico-grafica aggiornata inerente l'installazione presso l'impianto di idonea segnaletica di sicurezza per il corretto e sicuro utilizzo dell'impianto, nonché sulle azioni da mettere in atto in caso di possibili malfunzionamenti ed emergenze, conforme a quanto disposto dal Titolo V di cui al D.Lvo n° 81/08 e s.m.i., in grado di segnalare, mediante idonea segnaletica verticale ed orizzontale, gli accessi all'area macchina e le aree all'interno delle quali esista il pericolo di elettrocuzione per le squadre di soccorso (VVF);*
- 3. Le eventuali installazioni temporanee dovranno essere realizzate a regola d'arte secondo la normativa tecnica applicabile e dotate di un sistema di contenimento/assorbimento del liquido isolante combustibile.*

I lavori dovranno essere eseguiti in conformità a quanto illustrato nel progetto approvato e, per quanto non espressamente indicato o descritto, nel rispetto delle vigenti regole tecniche e/o criteri generali di sicurezza antincendio.

Resta in capo al datore di lavoro, individuabile nel titolare dell'attività, la responsabilità dell'adempimento delle disposizioni di cui al D.L.vo 81/2008, avendo particolare riguardo al D.M. 10/03/1998.

A lavori ultimati e comunque prima dell'esercizio dell'attività, dovrà essere presentata, ai sensi dell'art.

4 comma 1 del DPR n° 151 del 01/08/2011, la Segnalazione Certificata di Inizio Attività, (S.C.I.A.), completa della prevista documentazione, al fine dell'effettuazione dei controlli di cui all'art. 4 comma 2. Ad ogni buon fine, si precisa che la documentazione da allegare alla S.C.I.A., da indicarsi sul modello PIN 2.1 – 2018 ASSEVERAZIONE, dovrà essere redatta utilizzando la modulistica di cui al D.M. 07/08/2012 e ss.mm.ii., disponibile presso questo Ufficio ed anche sul sito www.vigilfuoco.it.

Il presente parere rappresenta il provvedimento finale espresso da questo Ufficio, ai sensi dell'art.2 della L. n° 241/1990 e ss.mm.ii.”

- **Ministero della Cultura, Segretariato Regionale per la Puglia, parere prot. n. 20231025_13575_MIC_Segretariato del 25/10/2023.**

“A conclusione della presente istruttoria questo Segretariato, sulla base dei dati e delle valutazioni sopra esposte e attese le criticità individuate in narrativa, ritiene che l'opera in oggetto sia compatibile con la tutela e la conservazione dei valori paesaggistici e culturali dell'area interessata e, pertanto, esprime parere NON favorevole. In merito agli aspetti di tutela archeologica relativamente al contesto di riferimento si evidenzia che, sulla base di quanto rilevato in dettaglio nella relazione istruttoria, il progetto presenta accertate interferenze con il patrimonio archeologico noto e presunto. Tuttavia, stante l'incompatibilità delle opere di progetto con la tutela paesaggistica, come sopra rappresentati, si sospende ogni valutazione in merito agli accertamenti da effettuare nell'ambito della procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico (VPIA) di cui all'art.41, c.4 e all'All. I.8, art. 1, cc 4-9 del D.Lgs. 36/2023. Si rileva comunque che, nonostante sia stato ritenuto opportuno sospendere la procedura VPIA citata per i motivi di cui sopra, il progetto rimane comunque soggetto alle disposizioni di cui al succitato art. 41, con la conseguenza che, in caso di realizzazione dell'opera, dovrà comunque essere attivata la procedura di cui all'ar, 41, c. 4, ovvero potrà essere motivatamente prescritta la sorveglianza archeologica in corso d'opera come previsto al punto 6.6.1 delle Linee Guida di cui all'art. 1 del D.P.CM 14/022/2022, nell'ambito dell'autonoma procedura di VPIA da espletare entro e non oltre la data prevista per l'avvio dei lavori (D.Lgs. n. 36/2023, All. I.8, art. 1, c.10).”

- **Ministero della Difesa - 10° REPARTO INFRASTRUTTURE, prot. n. REG2023 0011027 del 17.07.2023 e REG2022 0003019 del 28/02/2022**

“In relazione a quanto rappresentato da codesta Regione Puglia con Fg. in Rife. a), si comunica che nell'ambito della procedura di cui all'intervento in oggetto, per il quale si intendono acquisire univoche determinazioni da porre a base del provvedimento conclusivo di PAUR, l'Ufficio BCM di questo Reparto, convocato per discutere degli aspetti relativi alla bonifica ordigni bellici, ha già ha comunicato, con Fg. a Seguito b)” riportando quanto previsto con parere REG2022 0003019 del 28/02/2022:

“La bonifica ordigni bellici non costituisce attività obbligatoria per legge, ma discrezionale ove i soggetti deputati a farlo abbiano valutato l'esistenza di un rischio per la possibile presenza di ordigni bellici interrati.

Di contro, la valutazione del rischio bellico costituisce attività obbligatoria in quanto deriva dall'osservanza del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. (Testo Unico sulla Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro, “T.U.”), che all'art. 28 prevede, nella valutazione di tutti i rischi, anche quelli “derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi nei cantieri temporanei o mobili, (...), interessati da attività di scavo”. Inoltre, la Legge n. 177 del 01/10/2012 (che modifica il T.U. con efficacia dal 26/06/2016) fa carico al “Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione” la valutazione di tale rischio (“Fatta salva l'idoneità tecnico- professionale in relazione al piano operativo di sicurezza redatto dal datore di lavoro dell'impresa esecutrice, la valutazione del rischio dovuto alla presenza di ordigni bellici inesplosi rinvenibili durante le attività di scavo nei cantieri è eseguita dal coordinatore per la progettazione. Quando il coordinatore per la progettazione intenda procedere alla bonifica preventiva del sito nel quale è collocato il cantiere, il committente provvede ad incaricare un'impresa specializzata, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 104, comma 4-bis. L'attività di bonifica preventiva e sistematica è svolta sulla base di un parere vincolante dell'autorità militare competente per territorio in merito alle specifiche regole tecniche da osservare in considerazione della collocazione geografica e della tipologia

dei terreni interessati, nonché mediante misure di sorveglianza dei competenti organismi del Ministero della difesa, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della salute» - art. 91 c. 2-bis). Nel caso di specie, senza entrare nel merito della necessità ed indifferibilità della bonifica, la cui valutazione rimane di esclusiva competenza del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione (CSP), occorre tuttavia tener presente che il rischio di presenza ordigni bellici interrati è inesistente soltanto laddove esiste un verbale di constatazione/validazione dell'Autorità Militare competente per territorio, che attesti la corretta esecuzione del servizio di bonifica bellica sistematica.

Premesso quanto sopra, si rappresenta che sulla base del combinato disposto dell'art. 22 del D. Lgs. 66/2010 e della L. 177/2012, tutte le attività di bonifica sistematica terrestre sono soggette all'emissione del "Parere Vincolante" da parte dell'Autorità Militare, che valuterà caso per caso le situazioni rappresentate, in modo da fornire le giuste prescrizioni sulla base della tipologia di lavori principali che i "soggetti interessati" dovranno realizzare. Il sopraccitato iter autorizzativo implica l'instaurazione di un procedimento amministrativo ad istanza di parte, così come regolamentato dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., che vede quali attori esclusivi il Reparto Infrastrutture territorialmente competente ed il soggetto interessato. Prima di poter ottenere il "parere vincolante" (rilasciato da questo Reparto entro il termine di 30 giorni dalla data di acquisizione al protocollo) che consente di iniziare le operazioni di bonifica bellica, il "Soggetto Interessato" (l'Entità che intende effettuare la bonifica bellica e pertanto incaricare la ditta BCM specializzata) dovrà presentare una opportuna istanza corredata di tutta una serie di documenti obbligatori elencati nella Direttiva GEN-BST-001 Ed. 2020 2^ Serie Aggiunte e Varianti del 20 gennaio 2020, emanata dal Ministero della Difesa - DIREZIONE DEI LAVORI E DEL DEMANIO e reperibile al seguente link:

*http://www.difesa.it/SGD-DNA/Staff/DT/GENIODIFE/Pagine/bonifica_ordigni.aspx
(allo stesso link è reperibile anche l'Albo aggiornato delle ditte BCM specializzate).*

Tra gli allegati richiesti vi sono in particolare i seguenti documenti:

- a) Relazione illustrativa delle opere principali;*
- b) Planimetria generale delle opere principali;*
- c) Documento Unico di Bonifica (DUB);*
- d) Progetto di Bonifica bellica.*
- e) ... altro ...*

Mentre il documento di cui alla lettera c) contiene anche i dati della ditta specializzata prescelta per il servizio di bonifica, il documento di cui alla lettera

d) contiene il Progetto di bonifica bellica elaborato dalla ditta specializzata sulla base degli allegati di cui alle lettere a) e b). Per quanto appena affermato, questo Ufficio BCM non può emettere un parere vincolante senza i necessari documenti richiesti dalla Direttiva GEN-BST-001 (Ed. 2020 2^ Serie Aggiunte e Varianti del 20 gennaio 2020) e senza che sia stata scelta la ditta specializzata che avrà l'onere di redigere il progetto di bonifica da sottoporre all'approvazione. [...] Nel caso in esame, non è ancora stata scelta una ditta, non c'è ancora una istruttoria di bonifica presentata e non c'è quindi neanche un progetto di bonifica da esaminare, pertanto, questo Ufficio BCM non può emettere alcun parere vincolante o nulla osta o autorizzazione preventiva alla realizzazione delle opere in argomento.

Se saranno osservate tutte le prescrizioni sopra riportate e sarà consegnata la documentazione completa e correttamente compilata così come previsto dalla Direttiva GEN-BST-001, questo Ufficio BCM produrrà PARERE VINCOLANTE POSITIVO."

- **Marina Militare, Comando Interregionale Marittimo Sud, Ufficio Infrastrutture e Demanio / Sezione Demanio, prot. nr. 0024632 del 13.07.2023**

"In riscontro alla nota in riferimento d), con la quale la Regione Puglia – Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana – Sezione Autorizzazioni Ambientali ha convocato una conferenza di servizi tematica per il giorno 26 settembre p.v., afferente alla realizzazione dell'impianto agro-fotovoltaico indicato in argomento, questo Comando Interregionale Marittimo Sud – per quanto di competenza, in ordine ai soli interessi della Marina Militare – conferma le proprie favorevoli determinazioni già

partecipate.”

- **Comando Militare Esercito “Puglia”, prot. n. M_D E24472 REG2021 0019844 06-09-2021 del 06/09/2021**

“TENUTO CONTO che l’impianto in argomento non interferisce con immobili militari, zone soggette a vincoli di servitù militari o poligoni di tiro, ESPRIME, limitatamente agli aspetti di propria competenza, il PARERE FAVOREVOLE per l’esecuzione dell’opera.

Al riguardo, poiché non è noto se la zona interessata ai lavori sia stata oggetto di bonifica sistematica, ai fini della valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro di cui all’art. 15 del D.Lgs. 81/2008 e alla L. 177/2012, questo Comando ritiene opportuno evidenziare il rischio di presenza di ordigni residuati bellici interrati.”

- **Aeronautica Militare, Comando Scuole dell’A.M. / 3^ Regione Aerea, Ufficio Territorio e Patrimonio, nota prot. n. M_D ABA001 REG2021 0035450 23.07.2021 del 23/07/2021**

“In esito a quanto comunicato con il foglio in riferimento, relativo alla realizzazione dell’impianto agro-voltaico in oggetto, verificato che l’intervento non interferisce con compendi militari di questa F.A. né con vincoli eventualmente imposti a loro tutela, si esprime il parere favorevole dell’A.M. alla realizzazione di quanto in oggetto, ai sensi dell’art. 334, comma 1, del D. Lgs. 66/2010.”

- **Aeronautica Militare – Parere Interforze Ministero Difesa art. 334 del D. Lgs. 15/03/2010 nr. 66, nota prot. n. REG2022 0011248 03.03.2022 del 03/03/2022.**

“In merito al procedimento amministrativo indicato in oggetto, il Presidente del Comitato Misto Paritetico della Regione Puglia, designato dallo Stato Maggiore Difesa quale rappresentante ad esprimere in modo vincolante la volontà dell’Amministrazione Difesa e a concedere, quindi, il relativo Nulla Osta Militare Interforze ai sensi dell’art. 334 del D.Lgs. n. 66/2010,

CONSIDERATO CHE:

- *il Comando Marittimo Sud della Marina Militare, con il foglio in riferimento b. ha comunicato il proprio nulla osta alla realizzazione del progetto in questione; il Comando Militare Esercito “Puglia”, con il foglio in riferimento c., ha espresso parere favorevole per l’esecuzione dell’opera, evidenziando, nel contempo, il rischio di presenza di ordigni residuati bellici interrati;*

- *questo Comando Territoriale, con il foglio cui si fa seguito, ha espresso il favorevole parere dell’Aeronautica Militare alla realizzazione di quanto in oggetto;*

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE ai sensi e per gli effetti dell’art. 334 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, all’esecuzione dell’impianto specificato in oggetto. Al riguardo, poiché non è noto se la zona interessata ai lavori sia stata oggetto di bonifica sistematica, ai fini della valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro di cui all’art. 15 del D.Lgs. 81/2008 e alla Legge 177/2012, si ritiene opportuno evidenziare il rischio di presenza di ordigni residuati bellici interrati. Tale rischio potrebbe essere totalmente eliminato mediante una bonifica da ordigni bellici per la cui esecuzione è possibile interessare l’Ufficio BCM del 10° Reparto Infrastrutture di Napoli tramite apposita istanza della ditta proponente corredata dei relativi allegati e redatta secondo il modello GEN- BST-001 reperibile, unitamente all’elenco delle ditte specializzate BCM abilitate dal Ministero della Difesa, al seguente link: http://www.difesa.it/SGD-DNA/Staff/DT/GENIODIFE/Pagine/bonifica_ordigni.aspx.”

- **Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale, nota prot. 13600 del 10.05.2021 e successiva nota prot. n. 30112 del 25.10.2023**

“In riferimento alla nota Prot. r_puglia/AOO-89-2/09/2023/16179 di pari oggetto (acquisita in atti al prot. n. 26725 del 25/09/2023) con la quale codesta Sezione Autorizzazioni Ambientali convoca la

Conferenza di Servizi decisoria del prossimo 26 ottobre, questa Autorità di Bacino Distrettuale, consultata la documentazione attualmente presente sul Portale Ambientale della Regione Puglia ..(omissis).., conferma il contenuto del parere di propria competenza rilasciato con propt. n. 13600 del 10.05.2021: “questa Autorità di Bacino Distrettuale, per quanto di propria competenza, ritiene di poter esprimere parere favorevole con le seguenti prescrizioni:

- per i tratti di cavidotto di vettoriamento da posare in fregio alle aree a pericolosità idraulica individuate dal PAI siano previsti idonei accorgimenti atti ad assicurare la protezione del manufatto da potenziali fenomeni erosivi e/o allagamenti;
 - il “recapito finale di bacino endoreico” e la “dolina” menzionati sopra siano esclusi da qualsiasi tipo di installazione;
 - le attività e gli interventi siano tali da non peggiorare le condizioni di funzionalità idraulica né compromettere eventuali futuri interventi di sistemazione idraulica e/o mitigazione del rischio;
 - si evitino l’accumulo di materiale e qualsiasi altra forma di ostacolo al regolare deflusso delle acque;
 - si limiti l’impermeabilizzazione superficiale del suolo impiegando tipologie costruttive e materiali tali da controllare la ritenzione temporanea delle acque;
 - il ripristino dello stato dei luoghi avvenga rispettando le pendenze naturali del terreno;
 - il materiale di risulta, qualora non riutilizzato, sia conferito in ossequio alla normativa vigente in materia.”
- **Regione Puglia, Dipartimenti Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale, Sezione Risorse Idriche, note AOO_075/PROT/00742 del 20.01.2021 e AOO_075/PROT/03324 del 18.03.2021:**

“La tipologia di opere previste, nel loro insieme non confliggono con i suddetti vincoli, pertanto questa Sezione, ritiene, limitatamente agli aspetti di competenza, che nulla osti alla realizzazione delle opere in progetto, avendo cura, durante la loro esecuzione, di garantire la protezione della falda acquifera. A tal fine appare opportuno richiamare le seguenti prescrizioni di carattere generale:

- Durante le fasi di lavaggio periodiche dei pannelli, siano adottati sistemi che non prevedano l’uso di sostanze detergenti e l’approvvigionamento idrico avvenga con uso sostenibile della risorsa;
- nelle aree di cantiere deputate all’assistenza e manutenzione dei macchinari deve essere predisposto ogni idoneo accorgimento atto a scongiurare la diffusione sul suolo di sostanze inquinanti a seguito di sversamenti accidentali;
- nelle aree di cantiere, il trattamento dei reflui civili, ove gli stessi non siano diversamente collettati/conferiti, dovrà essere conforme al Regolamento Regionale n.26/2011 come modificato ed integrato dal R.R. n.7/2016.”

- **Regione Puglia, Dipartimento Bilancio Affari Generali e Infrastrutture – Sezione Risorse Idriche, nota prot. n. 0081572/ 2024 del 15.02.2024**

“Alla luce di quanto riportato negli elaborati progettuali e in riferimento alle sovrapposizioni vincolistiche del progetto in esame con le NTA del Piano di Tutela delle Acque, la scrivente Sezione chiede integrazione documentale con esplicita indicazione circa:

- le modalità di coltivazione agricola, le volumetrie idriche e il relativo calcolo di sostenibilità necessario al sostentamento delle specie vegetali da impiantare;
- le modalità di approvvigionamento idrico e le relative autorizzazioni all’emungimento.

Per quanto sopra esposto la scrivente Sezione, si riserva l’espressione del proprio parere di competenza all’esito delle integrazioni documentali richieste.”

- **Regione Puglia, Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana, Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, prot. n. AOO_145- 18/10/2023/8344 del 18/10/2023.**

Si ritiene che per il progetto presentato per la realizzazione di: “Impianto agro- fotovoltaico della

potenza nominale di 66,584 MWp nei Comuni di San Pancrazio Salentino (BR) ed Avetrana (TA) con opere di connessione alla RTN ricadenti nel Comune di Erchie (BR)", come descritto negli elaborati progettuali e come modificato nel corso della Conferenza di Servizi decisoria, sia dirimente la verifica della natura agrivoltaica dello stesso, quale: "impianto fotovoltaico che adotta soluzioni volte a preservare la continuità delle attività di coltivazione agricola e pastorale sul sito di installazione", anche con riferimento alle Linee Guida del MiTE che introducono alcuni specifici requisiti il cui rispetto attesta la natura agrivoltaica del progetto proposto. Si chiede di dimostrare il rispetto di tali requisiti.

Nel presupposto che l'impianto abbia a tutti gli effetti, come innanzi esplicitate, le caratteristiche di un impianto agrivoltaico, la verifica della compatibilità paesaggistica delle trasformazioni proposte conduce a ritenere ammissibili e compatibili le realizzazioni dei campi fotovoltaici 1, 3 (con esclusione della zona "F"), 6 (con esclusione della parte Sud, come rappresentato in istruttoria), 7, 8, 10, 11 e 12. Si prescrive il mantenimento della viabilità interpoderale, eventualmente utilizzabile come viabilità interna ai campi e dell'edilizia rurale minore, eventualmente riutilizzabile per gli obiettivi di progetto. Si prescrive, infine, la modifica del tracciato del cavidotto, al fine di non intercettare l'"Area di rispetto della Testimonianza della stratificazione insediativa" di "Masseria L'Argentone (Sant'Angelo)".

- **Regione Puglia, Dipartimento Bilancio, Affari Generali, Infrastrutture Sezione Opere Pubbliche e Infrastrutture Servizio Autorità Idraulica, nota prot. n. AOO_064/PROT683 del 15.01.2021 e successivo prot. AOO_064/PROT 30/03/2022 - 0005852**

"Si fa presente che non essendo state rilevate interferenze né del campo Fotovoltaico né del cavidotto con il reticolo idrografico e con le fasce di pertinenza come definite dalla D.G.R. 1675 del 08/10/2020, non vi sono elementi inerenti tale argomento su cui questa Autorità Idraulica debba esprimersi."

- **Regione Puglia, Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture, Sezione Demanio e Patrimonio, Servizio Amministrazione Beni del Demanio Armentizio, O.N.C. e Riforma Fondiaria, prot. n. AOO_108/PROT. 4781 del 24.03.2022**

"si comunica che dall'analisi degli elaborati progettuali resi disponibili sul portale <http://www.sit.puglia.it/portal/VIA/Elenchi/Procedure+VIA>, non si rilevano interferenze delle opere in progetto con aree del demanio armentizio né l'intervento è suscettibile di generare impatti sulle stesse, attesa la tipologia di opere e la distanza delle stesse dalle aree tratturali.

Si comunica, inoltre, che per la realizzazione dell'intervento il Servizio scrivente non è competente al rilascio di alcuna autorizzazione o nulla osta, stante la mancanza di interferenza con aree del demanio armentizio per le quali è competente questo ufficio."

- **Regione Puglia, Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale ed Organizzazione, Sezione Demanio e Patrimonio, Servizio Amministrazione del Patrimonio, nota prot. AOO_108/PROT del 17.02.2021**

"Al fine di agevolare i proponenti nell'individuazione dei beni di proprietà regionale, si comunica che all'indirizzo <http://www.sit.puglia.it/> è possibile consultare il Catalogo Patrimoniale Regionale". Si comunica, dunque, di escludere la scrivente Sezione dal coinvolgimento nei procedimenti in oggetto, in quanto anche nel caso in cui il progetto interferisca con proprietà regionali, questa Sezione non è tenuta a rilasciare in tale procedimento alcun parere".

- **Regione Puglia, Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio Sezione Urbanistica, Servizio Osservatorio Abusivismo e Usi Civici, note prot. r_puglia/AOO_079-16/12/2021/15213 del 16/12/2021 e AOO_079-22/01/2021/797 del 22/01/2021 con le quali ha trasmesso disamina normativa circa l'ottenimento di pareri/nulla osta inerenti le "terre gravate da usi civici" ed ha comunicato quanto segue:**

"Secondo quanto indicato nella suddetta nota di codesta Sezione appaiono essere interessati dal procedimento "de quo" i Comuni di Avetrana (TA), Erchie (BR) e San Pancrazio Salentino (BR). I Comuni di Avetrana (TA) ed Erchie (BR) risultano quali Comuni in cui non sono presenti terreni di demanio civico.

Il Comune di San Pancrazio Salentino risulta ricompreso negli elenchi di cui alla nota di questo Servizio prot. n. A00 079/4522 del 28.05.2020 cui si rimanda, quale Comune validato sul P.P.T.R. (PPTR SIT Puglia, nella sezione Usi civici: verifica consistenza) il cui territorio è parzialmente gravato da usi civici. Potrà, pertanto, codesta Sezione autonomamente verificare sul P.P.T.R., sulla base delle particelle catastali interessate dall'intervento, l'eventuale natura civica dei terreni "de quibus".

- **Regione Puglia, Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale, Sezione Coordinamento Servizi Territoriali, Servizio Territoriale TA – BR, prot. AOO_180/0001852 del 14.01.2021**

"l'intervento da realizzare ricade in aree agricole interessate da produzioni agro- alimentari di qualità (DOP Puglia, [...] Salice Salentino DOC) e, pertanto, non idonee all'installazione degli impianti. Tanto premesso, valutato che le aree agricole oggetto dell'intervento progettuale sono sottoposte alla specifica protezione di cui al citato regolamento regionale 24/2010 in quanto aree agricole destinare, anche solo potenzialmente, alle produzioni di qualità e, pertanto, non idonee all'installazione di impianti, si esprime parere non favorevole."

- **Arpa Puglia, DAP Brindisi, parere prot. n. 0009746 del 14.02.2024**

"In riferimento al procedimento di cui all'oggetto, esaminata complessivamente la documentazione messa a disposizione da parte del proponente, scaricabile dal Portale Ambientale della Regione Puglia, al seguente link [...] si esprime parere favorevole da parte del DAP di Brindisi.

Per la porzione di territorio riguardante il Dipartimento Arpa Puglia di Taranto si trasmette in allegato nota prot. 9518 del 13.02.2024".

- **Arpa Puglia, DAP Taranto, note prot. n. 63215 del 25.09.2023 e n. 9518 del 12.02.2024**

"Tutto quanto sopra rappresentato, valutata la documentazione in atti, ritenuto che debba essere verificata la coerenza della proposta in esame, presentata come "impianto agro-fotovoltaico", con gli indirizzi ed i requisiti contenuti nel documento "Linee Guida in materia di Impianti Agrivoltaici" al fine di garantire una corretta integrazione e sinergia tra produzione di energia fotovoltaica e produzione agricola, si rilascia il presente contributo parziale interno, esclusivamente riferito alla porzione di progetto ricadente nel territorio della Provincia di Taranto (settore D campo 12 –circa il 5% dell'estensione complessiva dell'impianto fotovoltaico in esame, collocato per la maggior parte in provincia di Brindisi), evidenziando nuovamente che risultano insoluti i rilievi espressi nel parere prot. ARPA n. 57440 del 18.08.2021, successivamente richiamato nelle note prot. ARPA Puglia n. 83122 del 06.12.2021, prot. ARPA Puglia n. 1104 del 07.01.22, prot. ARPA Puglia n. 21295 del 28.03.2022 e prot. ARPA Puglia n. 44393 del 14.06.22, che pertanto si confermano."

- **Consorzio di Bonifica Arneo, nota prot. 0017605 del 09.11.2023**

"Con riferimento alla Vs nota prot. 18193 del 26.10.2023, ns prot. 17221 del 02.11.2023, con cui si comunica il rinvio della Conferenza di Servizi per il procedimento in oggetto, sulla base degli elaborati progettuali posti in visione al link indicato da codesto Ente, si conferma quanto già espresso nel parere di competenza a voi inoltrato con nota prot. 8822 del 14.07.2021:

per quanto di competenza, si esprime parere favorevole alla realizzazione dell'intervento richiamato in oggetto, così come rimodulato e trasmesso in data 11/05/2021 a condizione che, per le opere di connessione dell'impianto interferenti con le opere e/o impianti gestiti da questo Consorzio:

- "Canale Centonze";
- Distretto irriguo "Irrigazione Salento 1 Lotto Area 1";
- Distretto irriguo "Argentone-Frassanito 1 Lotto";

sia acquisita, preliminarmente all'esecuzione delle opere, l'autorizzazione prevista dal Regolamento Regionale n°17/2013 in materia di uso dei beni del demanio pubblico di bonifica e di irrigazione della Regione Puglia.

All'istanza, da inoltrare a questo Consorzio, dovranno essere allegati le tavole esecutive degli attraversamenti delle condotte e la ricevuta del versamento degli oneri istruttori, nonché accettazione delle condizioni e delle prescrizioni di rito da rispettare nella fase esecutiva e di validità dell'autorizzazione da inserire in apposito "Disciplinare" di autorizzazione come previsto dal predetto Regolamento Regionale n°17/2013."

• **Consorzio di Bonifica di Stornara e Tara, nota prot. n. 0002513 del 22.04.2021**

"Dalla visione degli elaborati è risultato che i lavori a farsi non interferiscono con opere gestite da questo Ente."

• **Acquedotto Pugliese, nota prot. n. 71583 del 02.11.2023**

"consultati gli elaborati progettuali al link di riferimento, si comunica che le aree interessate dagli interventi previsti in progetto, non interferiscono con opere acquedottistiche del Servizio Idrico Integrato. Premesso quanto sopra, questa Società pertanto, per quanto di propria competenza, rilascia il proprio nulla-osta di massima alla realizzazione delle opere di che trattasi."

• **Provincia di Brindisi – Area 4 – AMBIENTE E MOBILITÀ - Servizio Ambiente ed Ecologia, nota prot. n. 0004658 dell'08.02.2024**

"esaminata la documentazione tecnica trasmessa, risulta necessario integrare con la seguente documentazione:

- *Progetto definitivo riportante tutte le opere di raccolta, convogliamento, trattamento e smaltimento finale delle acque meteoriche di dilavamento, con allegata tutta la documentazione riportata nell'elenco disponibile sul sito della Provincia di Brindisi al Seguento link: <https://www....omissis...>*
- *Versamento degli oneri istruttori, da effettuarsi in base ai titoli abilitativi richiesti, determinati con Decreto del Presidente n. 141 del 25.10.2023, disponibili al seguente link: <https://www.provincia....omissis...>*

Allo stato la richiesta risulta essere improcedibile e, pertanto, si assegnano 30 gg. per produrre quanto richiesto con la presente, pena l'archiviazione definitiva dell'istanza senza nessuna ulteriore comunicazione."

• **Provincia di Brindisi – Area 4 – AMBIENTE E MOBILITÀ - Settore Ambiente, note prot. n. 0024111 del 13.07.2023 e prot. n. 0031175 del 21.09.2023**

"si rappresenta che, entro e non oltre trenta giorni dal ricevimento della presente, il proponente dovrà presentare presso questo Servizio le istanze come di seguito meglio delineato:

- *al fine di poter rilasciare l'autorizzazione allo scarico dei reflui domestici, ai sensi del Regolamento Regionale n. 26/2011, il proponente dovrà provvedere a conformare il progetto ai dettami di detto regolamento e ad effettuare il versamento di € 500,00 (cinquecento) secondo quanto disposto dal Decreto del Presidente della Provincia n. 11 del 02/03/2021;*
- *in relazione all'autorizzazione allo scarico delle acque meteoriche, preliminarmente si rappresenta che la gestione delle acque meteoriche è soggetta all'applicazione del Regolamento Regionale n. 26/2013 a cui il progetto deve essere conformato; il proponente dovrà provvedere a trasmettere la documentazione completa il cui elenco è disponibile al link <https://www.pro...omissis...> oltre*

che l'attestazione di avvenuto versamento degli oneri istruttori pari ad € 700,00 (settecento) secondo quanto disposto dal suindicato Decreto del Presidente n. 11/2021.

Con riserva di ogni eventuale ulteriore valutazione in merito al complessivo intervento proposto, in difetto di positivo riscontro e in assenza di presentazione delle istanze per lo scarico delle acque reflue assimilate alle domestiche e di autorizzazione allo scarico delle acque meteoriche di dilavamento dette attività non potranno essere effettuate

Tanto premesso, alla luce dei sopra menzionati impatti ambientali, incluso quello paesaggistico, si rende necessario che il proponente, ai sensi del comma 4 dell'art. 25 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii, provveda a proporre opportune opere di compensazione ambientale atteso che le misure di mitigazione proposte non risultano sufficienti a mitigare in maniera significativa gli impatti ambientali generati dal progetto in questione.

Tanto premesso nelle more dell'individuazione delle adeguate misure di compensazione degli impatti ambientali questo Servizio esprime parere NON favorevole alla realizzazione del progetto di cui in oggetto in ragione della manifesta incompatibilità ambientale del progetto in parola.

• **Comune di San Pancrazio, nota prot. n. 16734 del 3.11.2021**

“Considerato, altresì, che il progetto di che trattasi si riferisce ad un progetto AGRO FOTOVOLTAICO, intervento compatibile con Ambiente ed Agricoltura, in attesa delle possibili determinazioni di Pianificazione Territoriale, esprimiamo la non contrarietà alla realizzazione dell'impianto.”

• **Anas, prot. n. U0100473 del 6.02.2024**

“questa Struttura Territoriale comunica, preliminarmente, che esprimerà parere esclusivamente in merito ai lavori di attraversamento per i tratti di strada in gestione ad ANAS meglio identificati in giallo nella TAV. “Andamento cavidotto MT su catastale” [...] Per quanto innanzi, fermo restando che la pratica dovrà seguire l'iter tecnico-amministrativo previsto dalla procedura interna ANAS, la Scrivente Struttura Territoriale, comunica che le determinazioni qui espresse non rappresentano parere risolutivo e immutabile e che il parere definitivo verrà espresso solo previa acquisizione degli elaborati grafici esecutivi e di dettaglio, su base catastale, in cui saranno recepite e rappresentate integralmente le prescrizioni di seguito stabilite. Pertanto, salvo il parere e i diritti di terzi e di qualsivoglia Ente o Amministrazione, si rilascia saranno integrate in seguito alla presentazione del Progetto di dettaglio: Prescrizioni specifiche dell'attraversamento:

- *prima dell'inizio delle lavorazioni di attraversamento al fine di non creare interferenze e/o eventuali danneggiamenti ai sottoservizi preesistenti nel tratto di strada, dovrà essere effettuata accurata indagine GEORADAR, previa istanza di nulla-osta per l'installazione della segnaletica verticale per la deviazione dei flussi di traffico. Al solo fine di preservare l'integrità delle opere stradali esistenti, tutti gli attraversamenti su viabilità e sulle pertinenze gestite da Anas, dovranno essere eseguite esclusivamente tramite perforazione orizzontale (no-dig), e il tubo di protezione dovrà essere idoneo a proteggere l'impianto in esso collocato ed assorbire le sollecitazioni derivanti dalla circolazione stradale;*
- *il cavidotto, per l'intero tratto di posa, dovrà essere adagiato ad una profondità minima di ml. 2.50 dalla quota del piano viabile più depressa, onde non interferire in alcun modo con le opere stradali esistenti e garantire, in ogni modo, la possibilità di realizzare ulteriori opere a servizio della strada;*
- *ai sensi dell'Art. 66 comma 2 del Reg. Esec. N.C.d.S., l'accesso all'attraversamento dovrà avvenire mediante pozzetti collocati, possibilmente, fuori dal piano viabile.*

Si ribadisce, infine, che il suddetto parere di massima non costituisce autorizzazione all'esecuzione dei lavori, che potrà essere rilasciata solo dopo la presentazione del progetto esecutivo che dovrà recepire le prescrizioni ivi riportate e previa sottoscrizione congiunta di un disciplinare che regolerà tutte le attività da eseguirsi.

- **SNAM Rete Gas S.p.A., note prot. n. EAM71158 -DISOR/CBR/SST prot. n.148 del 20.09.2023 e n. DISOR/ESE/EAM46797/Prot.n. 830 del 29.06.2022**

“Comunicazione di incompatibilità delle opere in progetto con i metanodotti in esercizio siti nei Comuni di San Pancrazio S.no ed Erchie (BR). Metanodotti interferenti Snam Rete Gas S.p.A.:

- 1 - MET.4105481 «TORRE S.S. III TRONCO» DN 150
- 2 - MET.4105810 «DER.MANDURIA» DN 200
- 3 - MET.4105382 «DER.S. SUSANNA» DN 300
- 4 - IMP.4105382/4 «PIDI»

Facciamo seguito e riferimento al Vs. prot_10283_2023-07-07, Vi specifichiamo che la documentazione inviata all'Unità Snam Rete Gas di Brindisi è incompleta e non consente, peraltro, una compiuta valutazione della totale interferenza dovuta a eventuali modifiche progettuali.

Pertanto, Vi invitiamo, necessariamente far pervenire presso la nostra Unità di Brindisi, la documentazione integrativa di dettaglio, per ogni interferenza con gli impianti SRG, di seguito indicata:

- *progetto dell'opera in oggetto in scala adeguata (1:2000 -1:500/1:200) che riporti anche le opere di proprietà della scrivente Società per come individuate e picchettate nel corso del menzionato sopralluogo e la fascia di rispetto prevista dalla servitù in essere, debitamente sottoscritto da tecnico abilitato;*
- *relazione tecnico/descrittiva dell'opera in progetto con l'indicazione di eventuali opere di urbanizzazione primaria/secondaria da realizzare nell'ambito della fascia di rispetto prevista dalla servitù in essere;*
- *particolari costruttivi del tipo di recinzione da realizzare;*
- *tavola comparativa con evidenziate in rosso le nuove opere e in giallo le eventuali demolizioni;*
- *planimetria quotata;*
- *sezioni dell'opera qualora siano previsti attraversamenti del gasdotto in esercizio e/o nel caso ritenute necessarie per una più compiuta valutazione dell'interferenza;*
- *eventuali ulteriori informazioni ritenute necessarie a tale ultimo fine.*

Vi segnaliamo, che al momento le Vs opere in progetto risultano incompatibili con la presenza dei metanodotti emarginati, in pressione ed in esercizio, in quanto in contrasto con la normativa di sicurezza che regola l'attività di trasporto del gas naturale di cui al D.M. 17 Aprile 2008 del Ministero dello Sviluppo Economico recante “Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8” (pubblicato sul Supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 107 dell'8 maggio 2008) e in accordo alle normative tecniche italiane ed internazionali, nonché con i limiti e le condizioni imposte dalla servitù costituita in favore della scrivente Società.

Vi invitiamo, pertanto, ad adeguare il progetto delle realizzande opere nel rispetto di quanto previsto dalla predetta normativa di sicurezza e dalla servitù in essere.

Vi ribadiamo, infine, che i metanodotti emarginati sono eserciti ad alta pressione e che, pertanto, al fine di garantire l'esercizio in sicurezza dello stesso, nessun lavoro potrà essere intrapreso, nell'ambito della fascia asservita, senza una preventiva formale autorizzazione da parte della scrivente Società. Resta, pertanto, inteso che, in difetto, Vi riterremo, fin da ora, responsabili per ogni e qualsiasi danno dovesse derivare a persone, cose o impianti a causa di eventi connessi a eventuali lavori arbitrariamente eseguiti.”

- **Terna S.p.A., nota prot n. 55346 del 26.6.2022**

“in data odierna la Società non ha ancora accettato la STMG suddetta. Vi ricordiamo che:

- *la STMG contiene unicamente lo schema generale di connessione alla RTN, nonché i tempi ed i costi medi standard di realizzazione degli impianti RTN;*

- ai fini autorizzativi nell'ambito del procedimento unico previsto dall'art.12 del D.lgs. 387/03 è indispensabile che il proponente presenti alle Amministrazioni competenti la documentazione progettuale completa delle opere RTN benestariata da TERNA.

Per quanto sopra, restiamo in attesa che l'STMG suddetta venga accettata o meno, qualora venga accettata sarà cura della Società presentare successivamente il progetto delle opere RTN, per l'elaborazione del parere di competenza."

- **Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., nota prot. n. RFI-DPR- DTP_BA\A0011\P\2021\0001348 del 25.03.2021**

"Dall'esame degli elaborati progettuali trasmessi, non si riscontra alcuna interferenza con la linea ferroviaria ricadente nella giurisdizione di questa Direzione"

- **Ferrovie del Sud Est, nota prot. BUEI/ING/397 del 16.04.2021**

"Esaminati gli elaborati si comunica, per quanto di competenza, parere favorevole di massima con le prescrizioni di seguito riportate.

Il presente parere favorevole non autorizza l'immediata esecuzione delle opere; come noto, l'autorizzazione ad interferire con la linea ferroviaria mediante opere di attraversamento può essere emessa da questo Gestore Infrastruttura solo a seguito del completamento di un'apposita istruttoria, in cui viene accertata l'esistenza di tutte le garanzie previste e disciplinate dalle Leggi e dai Regolamenti sull'argomento, compreso la fattibilità tecnica. Una volta compiuti gli adempimenti di natura tecnica, amministrativa ed economica con preventiva stipula di un atto formale tra le parti, verrà rilasciata l'autorizzazione suddetta, previo benestare degli uffici competenti della Regione Puglia.

Dovrà essere presentata apposita istanza, corredata della documentazione progettuale di livello esecutivo, onde avviare il necessario iter autorizzativo (cfr. Allegato 1). Nel corso dell'istruttoria, che è a carattere oneroso, potrà essere richiesta ulteriore documentazione.

Gli interventi dovranno essere realizzati con tecnologie che non determinino soggezioni alla circolazione ferroviaria, utilizzando i periodi di interruzione che potranno essere resi disponibili da queste Ferrovie (Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici srl – Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane).

Si precisa che queste Ferrovie mediante contratto di servizi sottoscritto con Regione Puglia sono gestori del servizio di trasporto pubblico ferroviario ed automobilistico. I beni gestiti da queste Ferrovie sono di proprietà della Regione Puglia e pertanto il suolo non può essere assoggettato ad acquisizione coatta, ma occorrerà stipulare, ove ammissibile, una convenzione."

VISTI:

- la nota prot. n. 0098756/2024 del 23/02/2024 con cui la Sezione Autorizzazione Ambientali concludeva i lavori di conferenza con determinazione dirigenziale motivata così concludendo:
 - *"(...) la CdS, dopo aver analiticamente ripercorso tutto l'iter procedimentale, visti i pareri favorevoli pervenuti e le prescrizioni indicate, ritenuti superabili le posizioni negative espresse, in base al giudizio di prevalenza a mente dell'art. 14 ter co. 7 della L. 241/90 e tenuto conto dell'art. 22 del D.Lgs. 199/2021 ritiene di poter concludere favorevolmente i propri lavori."*
 - *Si precisa che il rispetto delle prescrizioni indicate dai vari enti che hanno partecipato al procedimento è nella piena responsabilità del Proponente e che l'onere di controllo spetta all'ente che ha indicato la prescrizione".*

Con lo stesso Verbale di Conferenza di Servizi decisoria la Sezione Autorizzazione Ambientali trasmetteva il parere della Commissione Tecnica per le Valutazioni, espresso in Conferenza di Servizi dell'08.02.2024, ai sensi del R.R.07/2022, pubblicato su BURP n. 44 dell'11.05.2022, prot. n. 72569/2024 del 9.02.2024: *"Esaminata la documentazione, valutati gli studi trasmessi al fine della valutazione di impatto ambientale per gli interventi ivi proposti, richiamati i criteri per la Valutazione Ambientale di cui alla Parte II del d. lgs. 152/2006, tenuto conto di quanto previsto nella DGR Puglia n. 997 del 17.07.2023 -*

Atto di indirizzo in tema di politiche per la promozione e lo sviluppo delle energie rinnovabili in Puglia, il Comitato formula il proprio parere di competenza ex art. 4 co.1 del r.r. 07/2022, ritenendo che gli impatti ambientali attribuibili al progetto in epigrafe possano essere considerati non significativi e negativi alle seguenti condizioni ambientali: Il progetto esecutivo, al fine di contemperare la proposta progettuale con le attività agro-pastorali, deve essere redatto prevedendo:

- l'impiego di sistemi volti al miglioramento della biodiversità dei siti;
- l'impiego di sistemi volti al miglioramento della qualità dei suoli;
- l'impiego e l'implementazione di sistemi di agricoltura di precisione;
- l'impiego di sistemi di monitoraggio del microclima per l'analisi e il controllo del normale sviluppo delle colture. Il progetto esecutivo e l'annesso piano di cantierizzazione dovranno recepire tutte le mitigazioni e le prescrizioni del presente parere che hanno attinenza con gli aspetti progettuali e con le attività di realizzazione da porre in essere. Nel progetto esecutivo andranno valutati ed eventualmente mitigati i rischi di incidenti connessi con il sollevamento/ribaltamento dei pannelli a seguito di eventi e calamità naturali.
- Il PMA dovrà essere integrato secondo quanto previsto dalle "Linee Guida per la predisposizione del Progetto di Monitoraggio Ambientale (PMA) delle opere soggette a procedure di VIA (D.lgs. 152/2006 e s.m.i; D. Lgs. 163/2006 e s.m.i) Rev.1 del 16/06/2014" per le componenti/fattori ambientali, atmosfera, suolo e sottosuolo, biodiversità, paesaggio e beni culturali, affinché siano, rispetto ad impatti inattesi o superiori derivanti dalla realizzazione del Progetto, definite le azioni tese a mitigarli ed a limitarli. Il PMA, così ridefinito, tenendo anche conto delle ulteriori e seguenti condizioni ambientali, dovrà essere sottoposto a verifica di ottemperanza per la sua approvazione.

1. *Al fine di favorire e incrementare la biodiversità, in relazione alla tutela della fauna, il proponente dovrà provvedere alla insonorizzazione delle cabine qualora questa non sia prevista da progetto.*
2. *Il Proponente, a tutela della salute umana, dovrà prevedere un monitoraggio, nelle diverse fasi (cantiere, esercizio, dismissione), al fine di valutare il clima acustico determinato dall'opera presso i potenziali ricettori sensibili insistenti sul territorio ed eventualmente porre in atto le misure di mitigazione adeguate. Per la fase di cantiere e dismissione, ove si rilevino valori superiori ai limiti di legge applicabili, dovranno essere previste apposite barriere antirumore, mobili, per il posizionamento del cavidotto e l'installazione/dismissione delle ulteriori infrastrutture.*
3. *Il proponente, a tutela della salute umana ed al fine di validare le risultanze dello Studio di impatto Elettromagnetico di cui al SIA in atti, dovrà verificare il rispetto dei valori di qualità di cui alla legge sull'inquinamento elettromagnetico n. 36 del 26.02.2001 e dei suoi decreti attuativi.*

Le modalità, i tempi delle misure ed i risultati del monitoraggio dei campi elettrico e di induzione elettromagnetica sia sul cavidotto che sulle cabine, dovranno essere inclusi nel PMA e validati in sede di ottemperanza.

4. *Il proponente dovrà massimizzare il riutilizzo delle terre o rocce quali sottoprodotti ex art. 184-bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. per cui, dovrà:*

- aggiornare il bilancio delle terre e rocce da scavo, alla luce dell'adeguamento del progetto in ordine alle richieste di ANAS, con indicazione dei volumi che saranno scavati e rinterrati in relazione a cavidotti, aree d'installazione dei pannelli e cabine elettriche;
- condividere con ARPA i campioni delle terre e rocce da scavo per la caratterizzazione degli stessi nei siti oggetto di intervento, lungo i cavidotti anche con elaborati grafici e con i punti di campionamento;
- rendicontare all'ARPA il riutilizzo del terreno escavato ed utilizzato allo stato naturale ai sensi dell'art. 185 comma 1 del Dlgs 152/06 smi;
- rendicontare all'ARPA la destinazione per il riutilizzo delle terre o rocce ulteriori, non

riutilizzate in sito;

- trasmettere ad ARPA i FIR per le terre e rocce gestite quali rifiuti –classificate e caratterizzate secondo le previsioni del Decreto 47/2021 – da destinare necessariamente ad attività di recupero.

5. *Con riferimento alla dismissione dei moduli fotovoltaici e delle ulteriori infrastrutture, il Proponente dovrà, in applicazione dei principi dell'economia circolare, individuare le migliori alternative dal punto di vista della possibilità di riciclo/recupero di tutti i materiali risultanti dalla fase, quali, ad esempio, rottami, cavi elettrici, apparecchiature elettriche ed elettroniche, batterie, etc.. Dovrà, altresì fornire evidenza dell'avvenuto invio dei detti materiali ad imprese autorizzate a riciclo/recupero.*

Il piano di dismissione, considerate le evoluzioni legislative che potranno intervenire prima del fine vita del progetto a realizzarsi, dovrà essere aggiornato almeno un anno prima della dismissione e condiviso e concordato con l'autorità competente e di controllo.

Il ripristino delle condizioni ambientali e di quelle colturali dei siti di installazione del parco agrivoltaico, dovrà essere effettuato come restauro ecologico e rispettare i criteri e i metodi della Restoration Ecology.

6. *Siano attuate tutte le misure di mitigazione e prevenzione riportate nello Studio di impatto ambientale "SHF7AJ8_StudioImpattoAmbientale.pdf" par. 9.12.*
7. *Siano attuate tutte le misure di monitoraggio riportate nello Studio di impatto ambientale "SHF7AJ8_StudioImpattoAmbientale.pdf" par. 9.13, come ridefinite nel PMA integrato in ottemperanza alla prescrizione n. 1*

I risultati del monitoraggio ambientale previsti dal PMA dovranno essere raccolti in relazioni periodiche e condivisi con l'autorità competente e di controllo con periodicità annuale.

8. *Il proponente, in tutte le fasi, all'esito degli eventuali gravi incidenti e/o calamità che dovessero verificarsi, deve relazionare all'Autorità Competente e di Controllo circa l'efficacia della pianificazione adottata per la gestione dell'emergenza, le azioni poste in essere e sugli effetti dell'evento rispetto alle diverse matrici ambientali, determinandone anche l'impatto ambientale.*

- la Determinazione motivata di conclusione della Conferenza di Servizi, trasmessa con predetta nota prot. n. 0098756/2024, con cui si prendeva atto dell'impegno dichiarato, in sede di Conferenza di Servizi del 15/02/2024, dal Comune di San Pancrazio Salentino (BR) e dalla Società Proponente, con il quale si manifestava la "disponibilità a stipulare una convenzione regolante le misure di compensazione ai sensi e nei limiti del D.M. 10/09/2010", nonché la bozza di convenzione e la dichiarazione d'impegno alla sottoscrizione firmata dalla Società in data 29/11/2024;
- le risultanze istruttorie, i pareri e le relative prescrizioni;

CONSIDERATO CHE in riferimento alle richieste trasmesse:

- dalla Sezione Risorse Idriche della Regione Puglia, con nota prot. n. 0081572/ 2024 del 15.02.2024, si prende atto dal Verbale di Conferenza di Servizi Decisoria del 15/02/2024 quanto di seguito:

"In relazione alla richiesta in esame, il Proponente precisa che la sezione aveva già espresso il proprio nulla osta con nota del 20.1.2021, con la conseguenza per cui è inammissibile una richiesta di integrazione nel presente segmento procedimentale. Come già previsto nel nulla osta di cui sopra, in fase di progettazione esecutiva verrà dato riscontro alle richieste indicate dalla Sezione Risorse Idriche. Nel massimo spirito di collaborazione e ferma restando l'inammissibilità della nota, si rappresenta la disponibilità, senza prestare acquiescenza alla richiesta del Servizio, a formulare i chiarimenti richiesti a valle della determinazione conclusiva del procedimento."

- dalla Provincia di Brindisi – Area 4 – AMBIENTE E MOBILITÀ - Settore Ambiente, si prende atto dal Verbale di Conferenza di Servizi Decisoria del 15/02/2024 quanto di seguito:

“Con pec del 14.02.2024, acquisita al prot. uff. n.82507/2024 del 15.02.2024, il Proponente ha trasmesso integrazioni in riscontro alla nota della Provincia di Brindisi prot. n. 4658 dell’8.02.2024.

In relazione alla nota della Provincia, la Proponente dichiara di aver già riscontrato con pec del 14.2.2024. Si precisa in questa sede che le misure di compensazione saranno regolate, in coerenza con il d.m. 10.9.2010, nella convenzione con il Comune. Per quanto concerne l’autorizzazione allo scarico, la Società evidenzia che il relativo iter verrà attivato a valle dell’ottenimento delle autorizzazioni ai sensi dell’art. 15, comma 2, del Regolamento Regionale n. 26/2013, segnalando di aver comunque già corrisposto gli oneri istruttori.”

- dalla Snam Rete Gas S.p.A., si prende atto dal Verbale di Conferenza di Servizi Decisoria del 15/02/2024 quanto di seguito:

“Con nota prot. n. 830 del 29.06.2022, acquisita al prot. uff. 8343 del 30.06.2022, SNAM Rete Gas S.p.A. aveva trasmesso il “benestare” di competenza con prescrizioni chiedendo al Proponente di restituire copia controfirmata.

Il Proponente ha dato evidenza di aver controfirmato la nota SNAM prot. n. 830 del 29.06.2022 trasmettendola il 31.08.2022 (prot. uff. n 11392 del 13.09.2022).”

- da Terna S.p.A., si prende atto dal Verbale di Conferenza di Servizi Decisoria del 15/02/2024 quanto di seguito:

“Il Proponente precisa di aver richiesto a Terna S.p.A. un mero adeguamento della connessione a livello di tensione pari a 36 kV, della STMG cod. pratica 201900987, alla luce delle nuove modifiche regolamentari del Testo Integrato Connessioni Attive (TICA).

Tale richiesta è stata effettuata al fine di valutare la possibilità di adottare una soluzione di connessione a 36 kV e conseguentemente introdurre una variante migliorativa dell’impianto non essendo nell’eventualità più necessaria la realizzazione della stazione utente.

La soluzione di connessione a 36 kV al momento non risulta accettata e quindi va considerata valida a tutti gli effetti la soluzione di connessione benestariata da TERNA e presentata in tutti gli elaborati progettuali che prevede un cavo interrato a 30 KV, l’elevazione da 30 kV a 150 kV nella Stazione di Utenza e la connessione a 150 KV con cavo interrato alla vicina Stazione Elettrica Terna di Erchie.”.

La CdS, preso atto dell’assenza di contributo/parere nell’ambito del procedimento avviato in Ottemperanza alla sentenza del TAR Puglia n. 529 del 23.03.2023, richiama la posizione espressa nel procedimento originario che, in quanto non incisa dalla predetta sentenza, si intende confermata come innanzi testualmente riportata.”

CONSIDERATO INOLTRE CHE, con riferimento alla procedura di apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e dichiarazione di pubblica utilità:

- la Sezione precedente, con nota prot. n. 0303310 del 18/06/2024, trasmetteva la “Comunicazione di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo alle ditte proprietarie dei terreni interessati ai fini dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità” ai sensi dell’art. 16 del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii., dell’art. 10 L. R. 22/02/2005 n. 3 e ss. e dell’art. 7 e seguenti della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii., trasmettendo l’avviso e la documentazione progettuale a tutte le ditte interessate.
- dalla notifica dell’avviso predetto sono pervenute alla Sezione scrivente le seguenti osservazioni:
 - Sig. Pietro Maria Filotico prot. nn. 0395170 del 02/10/2024 e 0401432 del 06/10/2024;
 - Società Eolica Erchie prot. n. 0406285 del 09/08/2025;
 - MYT Apulia Storage 3 Srl prot. n. 0414957 del 23/08/2025;
 - Sig.ra Addolorata Morleo, raccomandata n. 20005207214-6 del 05/09/2024, dando atto che è pervenuto anche il documento di riconoscimento della scrivente;

- Prosveta Srl prot. n. 0433027 del 06/09/2025;
- Avv. Anna Rita Marasco, “nell’interesse ed in nome” della Società Prosveta Srl prot. n. 0433204 del 07/09/2025;
- la Sezione competente ha notificato alla Società le predette osservazioni con nota prot. n. 0487232 del 08/10/2024;
- con nota prot n. 0478613 del 02/10/2024 la Società ha comunicato che *“a seguito delle interlocuzioni intercorse con la Società Myt Apulia Storage 3 Srl, si conferma, come già anticipato nel riscontro inviato dalla stessa Società, che è in fase di definizione l’accordo bonario per la costituzione volontaria delle servitù di cavidotto sulle aree di proprietà della Myt Apulia Storage 3 Srl e che, all’esito delle interlocuzioni, le parti procederanno alla formalizzazione dell’accordo con atto notarile di costituzione di servitù di cavidotto/elettrodotta.” Nonché la volontà “a non dare seguito alla procedura espropriativa sulle aree di proprietà della società Myt Apulia Storage 3 Srl e, quindi, a stralciare queste aree contestualmente alla stipula dell’atto di costituzione volontaria delle servitù di cavidotto”;*
- con nota prot n. 0478614 del 02/10/2024 la Società ha comunicato che *“a seguito delle interlocuzioni intercorse con la Società Eolica Erchie s.r.l., si conferma, come già anticipato nel riscontro inviato dalla stessa Società, che è in fase di definizione l’accordo bonario per la costituzione volontaria delle servitù di cavidotto sulle aree di proprietà della Eolica Erchie e che, all’esito delle interlocuzioni, le parti procederanno alla formalizzazione dell’accordo con atto notarile di costituzione di servitù di cavidotto/elettrodotta.” Nonché la volontà “a non dare seguito alla procedura espropriativa sulle aree di proprietà della società Eolica Erchie e, quindi, a stralciare queste aree contestualmente alla stipula dell’atto di costituzione volontaria delle servitù di cavidotto”;*
- con nota prot n. 0478615 del 02/10/2024 la Società ha comunicato che *“a seguito delle interlocuzioni intercorse con la Società Prosveta s.r.l., si conferma, che è in fase di definizione l’accordo bonario per l’acquisizione della proprietà della porzione di area di interesse per la realizzazione dello stallo di interesse della Società e delle quota di aree comuni della costruenda sottostazione di collegamento condiviso alla Stazione Terna denominata Erchie, che insisterà nel territorio del comune di Erchie. All’esito delle interlocuzioni, le parti intendono procedere alla formalizzazione dell’accordo con atto notarile di compravendita.” Nonché la volontà “a non dare seguito alla procedura espropriativa sulle aree di proprietà della società Prosveta S.r.l. e, quindi, a stralciare queste aree dal procedimento espropriativo contestualmente alla stipula dell’atto di acquisizione della proprietà sulla porzione di area interessata dalla realizzazione dello stallo utente della Società e delle quota di aree comuni della costruenda sottostazione di collegamento condiviso alla Stazione Terna denominata Erchie”;*
- con nota prot. n. 0501074 del 14/10/2024, la Società ha aggiunto quanto di seguito:
 - *“a seguito delle interlocuzioni intercorse con la Società Prosveta s.r.l., si conferma, come già anticipato nel riscontro inviato dalla stessa Società, che è in fase di definizione l’accordo bonario per l’acquisizione della proprietà della porzione di area di interesse per la realizzazione dello stallo di interesse della Società e delle quota di aree comuni della costruenda sottostazione di collegamento condiviso alla Stazione Terna denominata Erchie, che insisterà nel territorio del comune di Erchie. All’esito delle interlocuzioni, le parti intendono procedere alla formalizzazione dell’accordo con atto notarile di compravendita.*
 - *relativamente alla Società Eolica Erchie s.r.l., si conferma, come già anticipato nel riscontro inviato dalla stessa Società, che è in fase di definizione l’accordo bonario per la costituzione volontaria delle servitù di cavidotto sulle aree di proprietà della Eolica Erchie e che, all’esito delle interlocuzioni, le parti procederanno alla formalizzazione dell’accordo con atto notarile di costituzione di servitù di cavidotto/elettrodotta.*
 - *Relativamente alla Società Myt Apulia Storage 3 S.r.l., si conferma, come già anticipato nel riscontro inviato dalla stessa Società, che è in fase di definizione l’accordo bonario per la costituzione volontaria delle servitù di cavidotto sulle aree di proprietà della Myt Apulia Storage 3 Srl e che, all’esito delle interlocuzioni, le parti procederanno alla formalizzazione dell’accordo con atto notarile di costituzione di servitù di cavidotto/elettrodotta.*

- *Relativamente al Sig. Pietro Maria Filotico ed in riferimento alle particelle ancora di sua proprietà, si conferma che la Società, nell'ottica di massima collaborazione, ha intenzione di definire un accordo bonario per la costituzione volontaria delle servitù di cavidotto sulle aree di proprietà della Sig. Pietro Maria Filotico e che, in caso di accordo all'esito delle interlocuzioni, le parti procederanno alla formalizzazione dell'eventuale accordo con atto notarile di costituzione di servitù di cavidotto/elettrodotta".*
- *Relativamente alla Sig.ra Addolorata Morleo, si conferma che la Società, nell'ottica di massima collaborazione, ha intenzione di definire un accordo bonario per la costituzione volontaria delle servitù di cavidotto sulle aree di proprietà della Sig.ra Addolorata Morleo e che, in caso di accordo all'esito delle interlocuzioni, le parti procederanno alla formalizzazione dell'eventuale accordo con atto notarile di costituzione di servitù di cavidotto/elettrodotta."*

Ed ha altresì comunicato *"che possono ritenersi conclusi ed esauriti positivamente tutti gli adempimenti relativi all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. n.327/2001"*.

- Con nota prot. n. 0514324 del 21/10/2024 la società Eolica Erchie ha trasmesso la nota già trasmessa dalla Società proponente, in atti al prot. n. 0478614 del 02/10/2024, con controfirma *"per conferma di quanto sopra"*.
- Con nota prot. n. 0519507 del 23/10/2024 questa Sezione Competente, considerata l'interferenza segnalata, nonché al fine di non arrecare ritardi al procedimento de quo, ha assegnato un termine di venti giorni per la trasmissione del predetto accordo bonario o, in alternativa, una dichiarazione di impegno condivisa con la Società Prosveta S.r.l., al raggiungimento del predetto accordo in virtù delle osservazioni pervenute;
- Con nota prot. n. 0520032 del 23/10/2024 questa Sezione, considerata l'interferenza segnalata ed, al fine di non arrecare ritardi al procedimento de quo, ha assegnato un termine di venti giorni per la trasmissione del predetto accordo bonario o, in alternativa, una dichiarazione di impegno condivisa con la Società Myt Apulia Storage 3 S.r.l, al raggiungimento del predetto accordo in virtù delle osservazioni pervenute;
- Con nota prot. n. 0520894 e successiva nota prot. n. 0522363 del 24/10/2024, la Società ha trasmesso gli accordi di condivisione ed i relativi addendum con la società Prosveta S.r.l.;
- Con nota prot. n. 052547 del 25/10/2024, la Società ha trasmesso la nota già in atti al prot. n. 0478613 del 02/10/2024, con controfirma della Società Myt Apulia Storage 3 Srl *"per presa visione e conferma"*.

CONSIDERATO INOLTRE CHE la **Trina Solar Gea S.r.l** (C.F. 11286040966) con sede legale in Milano, Piazza Borromeo n. 14, con nota acquisita agli atti dell'ufficio al prot. n. 0601217 del 04/12/2024 trasmetteva la documentazione necessaria al rilascio del titolo autorizzativo ed in particolare:

- il progetto definitivo adeguato alle prescrizioni formulate in Conferenza di Servizi e riportante su tutti i frontespizi degli elaborati prodotti la dicitura *"adeguato alle prescrizioni formulate in Conferenza dei Servizi"*, firmati digitalmente su supporto ottico autentico e conforme, comprensivo anche degli strati informativi identificativi dell'impianto al fine della conservazione digitale su apposito server;
- un'asseverazione resa ai sensi del DPR n. 380/2001 ed ai sensi del DPR n. 445/2000, con la quale il progettista assevera la conformità del progetto definitivo di cui al punto precedente a tutte le risultanze del procedimento autorizzativo e a tutte le prescrizioni sollevate dagli Enti che hanno partecipato al procedimento stesso;
- una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 445/2000, a mezzo della quale il legale rappresentante della Società si è impegnato a rispettare tutte le prescrizioni di natura esecutiva formulate dai suddetti Enti;
- un'asseverazione, resa ai sensi del DPR n. 380/2001 ed ai sensi del DPR n. 445/2000, a mezzo della quale il progettista ha attestato la ricadenza dell'impianto in aree distanti più di 1 Km dall'area edificabile dei centri abitati, così come prevista dal vigente PRG;

- una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 380/2001 ed ai sensi del DPR n. 445/2000, con la quale il tecnico abilitato ha attestato che in nessuna area dell'impianto vi sia la presenza di ulivi dichiarati "monumentali" ai sensi della L.R. 14/2007;
- un'asseverazione resa ai sensi del DPR n. 380/2001 ed ai sensi del DPR n. 445/2000, per mezzo della quale il tecnico abilitato ha attestato la non ricadenza dell'impianto in aree agricole interessate da produzioni agricole presenti che danno origine ai prodotti con riconoscimento I.G.P.; I.G.T.; D.O.C. e D.O.P.;
- una dichiarazione sostitutiva di notorietà relativa all'assenza delle cause ostative previste dall'art. 67 del D. Lgs. n. 159/2011 con l'indicazione dei familiari conviventi resa da tutti i soggetti previsti dall'art. 85 del D. Lgs. 159/2011 (Legale rappresentante, amministratori, soci, sindaci effettivi e supplenti come da visura camerale), ovvero dichiarazione asseverata di permanenza dei requisiti già dichiarati alla Sezione precedente nell'arco temporale di sei mesi dalla data di acquisizione della succitata documentazione (art. 86, c. 1 D. Lgs. 159/2001 e ss.mm.ii.);
- documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti che svolgono funzione di amministrazioni, direzione e controllo e al capitale sociale, con l'esplicito impegno a comunicare tempestivamente alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente;
- il Piano di Utilizzo in conformità all'Allegato 5 del D.P.R. 13 giugno 2017, n. 120 "Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo", pubblicato sulla G.U. n. 183 del 7 agosto 2017, nonché il piano di gestione e smaltimento dei rifiuti prodotti in fase esecutiva.

La Società, inoltre:

- ha ottemperato a quanto previsto al punto 2.3.5 della D.G.R. n. 35/2007 e alla D.G.R. 1901/2022, relativamente agli oneri per monitoraggio con la seguente modalità: attraverso il sito "Pago PA" al link <https://pagamenti.regione.puglia.it/fe-cittadino/home>), individuando "altre tipologie di pagamento" e selezionando la Regione Puglia come "Ente" destinatario, a seguire, causale: "D. Lgs. 387/2003 - fase realizzativa – oneri per monitoraggio con relativa dotazione di antinfortunistica (D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.) e per l'accertamento della regolare esecuzione delle opere";
- ha provveduto a depositare quietanza del versamento F24 di tipo ordinario; Sezione Erario, Codice tributo 1552, il cui importo, calcolato sul numero di facciate dell'atto, pari a 16 € (euro) per 4 facciate, per i diritti di registrazione dell'Atto Unilaterale d'obbligo digitale al momento della sottoscrizione dello stesso;
- ha provveduto a sottoscrivere l'Atto unilaterale d'obbligo in formato elettronico nei confronti della Regione Puglia e del Comune o dei Comuni interessati territorialmente dall'intervento, ai sensi del punto 4.1 alla D.G.R. n. 3029/2010, secondo il modello adottato con D.G.R. 1901/2022;
- ha provveduto a dare evidenza dell'impegno alle misure di compensazione e di riequilibrio territoriale ed ambientale di cui all'Allegato 2 del DM 10.09.2022 a favore del territorio inciso dall'intervento, vista anche la LR 28/2022 e ss.mm.ii.;
- ha provveduto a depositare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del professionista sottoscrittore degli elaborati progettuali, redatta nelle forme di cui al D.P.R. 445/2000, attestante il pagamento da parte del committente dei correlati compensi calcolati in conformità alle tariffe professionali vigenti ai sensi della legge n. 30 del 05.07.2019, "Norme in materia di tutela delle prestazioni professionali per attività espletate per conto dei committenti privati e di contrasto all'evasione fiscale".
- preso atto che con nota prot. n. 0555689 del 12.11.2024, questa Sezione ha comunicato di **poter concludere favorevolmente la fase dell'istruttoria tecnica ed amministrativa in ordine al rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003**, con tutte le prescrizioni sopra elencate che sono parte integrante e sostanziale, per la costruzione ed esercizio dell'impianto in oggetto, richiamata in particolare la legge regionale 7 novembre 2022, n. 28 "Norme in materia di incentivazione alla transizione energetica", per la quale si richiedeva evidenza dell'impegno a fornire compensazioni a

favore delle amministrazioni comunali interessati dall'intervento;

- in data 29/11/2024 è stato sottoscritto, dal rappresentante legale *pro-tempore* della **Trina Solar Gea S.r.l.**, l'atto unilaterale d'obbligo come previsto ai sensi del punto 4.1 alla D.G.R. n. 3029/2010, secondo il modello adottato con D.G.R. 1901/2022;
- la Sezione Transizione Energetica, con nota prot. n. 0601460 del 04/12/2024 trasmetteva all'Ufficiale Rogante della Sezione Contratti Appalti, l'Atto Unilaterale d'Obbligo, successivamente repertoriato con il numero N. 026351 del 17/12/2024;
- il progetto definitivo fa parte integrante del presente atto ed è vidimato in n. 1 copia su supporto digitale dalla Sezione Transizione Energetica;
- ai fini dell'applicazione della normativa antimafia di cui al D.Lgs. 159/2011 ed in particolare con riferimento agli artt. 67, comma 5, e 84, comma 2, la Sezione ha acquisito:
- Documentazione antimafia ai sensi dell'art. 67 del D.Lgs. n. 159/11 prodotta dai soggetti indicati dall'art. n. 85 del medesimo decreto;
- Copia di visura camerale storica della società di data non anteriore a 6 mesi;
- Comunicazione di informativa antimafia prot. PR_MIUTG_Ingresso_0363199_20241114 fatto salvo che il presente provvedimento comprende la clausola di salvaguardia di cui all'art. 92 c. 3 del D.Lgs. 159/2011, per cui la determinazione è rilasciata sotto condizione di decadenza in caso di informativa antimafia negativa.

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO

Risultano soddisfatti i presupposti per il rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi dell'art.12 del D Lgs 387/2003 e ss.mm.ii, in seno al PAUR ex art.27 bis del D Lgs 152/2006 (quest'ultimo di competenza della Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia) e ss.mm.ii. con tutte le prescrizioni e condizioni richiamate in narrativa, per la costruzione e l'esercizio di:

- un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di tipo fotovoltaico della potenza nominale pari a 66,584 MW, sito nei comuni di San Pancrazio Salentino, Erchie (BR) e Avetrana (TA);
- un cavidotto interno di connessione a 30 kV fra l'impianto e la Sotto stazione Utente 30/150 kV collegata ad uno stallo a 150 kV presso l'esistente SE RTN 380/150 kV di Erchie;
- una Sottostazione Utente 30/150 kV collegata ad uno stallo a 150 kV presso la SE RTN 380/150 kV;
- un cavidotto a 150 kV di connessione fra la Sottostazione Utente 30/150 kV e lo stallo a 150 kV presso l'esistente SE RTN 380/150 kV di Erchie
- opere e infrastrutture indispensabili site nei comuni di San Pancrazio Salentino, Erchie e Avetrana (TA).

L'adozione del provvedimento di Autorizzazione Unica è effettuato sotto riserva espressa di revoca ove, all'atto delle eventuali verifiche, venissero a mancare uno o più presupposti di cui ai punti precedenti o alle dichiarazioni rese in atti, allorquando non veritiere.

Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio è stato condotto nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.

Il sottoscritto attesta, altresì, che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali secondo la normativa vigente.

Il Funzionario tecnico

Ing. Gabriele Dizonno

VERIFICA AI SENSI del Reg. UE n. 679/2016 e del D.Lgs. 196/03,

come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018 -

Garanzie alla riservatezza

“La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/90 in tema di accesso ai

documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, ed ai sensi del vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento citato; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati".

Valutazione di impatto di genere (prima valutazione)
Ai sensi della D.G.R. n. 398 del 03/07/2023 la presente deliberazione è stata sottoposta a Valutazione di impatto di genere.
L'impatto di genere stimato risulta (segnare con una X): diretto
indiretto
X neutro
non rilevato

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D. LGS. 118/2011 e ss.mm.ii.:

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa, a carico del Bilancio Regionale in quanto trattasi di procedura di autorizzazione riveniente dall'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003, rilasciata *ex lege* su istanza di parte.

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE TRANSIZIONE ENERGETICA

VISTI E RICHIAMATI:

- gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e ss.mm.ii.;
- gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997 n. 7 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii.;
- l'art. 32 della L. n. 18 giugno 2009 n. 69 e ss.mm.ii.;
- la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii.;
- le Linee guida pubblicate sulla G.U. n. 1/2003;
- l'art. 12 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 e ss.mm.ii.;
- la Legge 14 novembre 1995 n. 481 e ss.mm.ii.;
- la Legge Regionale 21 ottobre 2008 n. 31;
- la Legge Regionale 24 settembre 2012 n. 25 e ss.mm.ii., "Regolazione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili";
- la D.G.R. n. 2084 del 28/09/2010 (Burp n. 159 del 19/10/2010): *buone pratiche per la produzione di paesaggio: Approvazione schema di Protocollo di Intesa tra la Regione Puglia, Enti Locali e Società proponenti impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile.*
- la D.G.R. 3029 del 30 dicembre 2010, approvazione della Disciplina del procedimento unico di autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica;
- il R.R. n. 24 del 30/12/2010 così come modificato dalla delibera di G.R. n. 2512 del 27/11/2012 nel cui ambito d'applicazione rientra l'istanza in oggetto.
- la D.D. del Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo 3 gennaio 2011, n. 1: "Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 - DGR n. 3029 del 30.12.2010 - Approvazione delle "Istruzioni tecniche per la informatizzazione della documentazione a corredo dell'Autorizzazione Unica" e delle "Linee Guida Procedura Telematica".
- il Regolamento UE n.679/2016 relativo alla "protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati" e che abroga la direttiva 95/46/CE (Reg. generale sulla protezione dei dati);
- la D.G.R. 07.12.2020 n. 1974 con cui è stato approvato l'Atto di Alta Organizzazione della Presidenza

- e della Giunta Regionale del nuovo Modello organizzativo denominato “*modello ambidestro per l’innovazione della macchina amministrativa regionale – MAIA 2.0*”;
- D.P.G.R. 22/01/2021 n. 22 “*Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo “MAIA 2.0”*”;
 - il D.P.G.R. 10/02/2021 n. 45 con cui sono state apportate integrazioni e modifiche al modello organizzativo “*MAIA 2.0*”;
 - la D.G.R. 22/07/2021 n. 1204 “*D.G.R. 1974/2020 ‘Approvazione Atto di Alta Organizzazione MAIA 2.0’. Ulteriori integrazioni e modifiche – D.G.R. n.1409/2019 ‘Approvazione del Programma Triennale di rotazione ordinaria del personale’. Aggiornamento Allegato B)*”;
 - la D.G.R. 28/07/2021 n. 1289 “*Applicazione art. 8 comma 4 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 gennaio 2021, n. 22. Attuazione modello MAIA 2.0 – Funzioni delle Sezioni di Dipartimento*”;
 - la D.G.R. 30/09/2021 n. 1576 “*Conferimento incarichi di direzione delle Sezioni di Dipartimento ai sensi dell’art.2, comma 2, del decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio, n. 22*”;
 - la LR 11/2001 applicabile *ratione temporis*, oggi sostituita da L.R. 26 del 7.11.2022, sui procedimenti autorizzativi ambientali a norma del Codice dell’Ambiente;
 - la L. n. 91/2022 sulla “*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto- legge 17 maggio 2022, n. 50, recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina*”
 - la DGR del 19 dicembre 2022, n. 1901 “*Procedimento di Autorizzazione Unica ai sensi dell’art. 12 del Decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003 e ss.mm.i. per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili - Oneri economici in capo ai proponenti e Atto Unilaterale d’Obbligo*”;
 - la LR 28/2022 e s.m.i “*norme in materia di transizione energetica*”;
 - la Deliberazione della Giunta Regionale 17 luglio 2023, n. 997, “*Atto di indirizzo in tema di politiche per la promozione e lo sviluppo delle energie rinnovabili in Puglia*”;
 - la D.G.R. del 3/7/2023, n. 938 recante “*D.G.R. n. 302/2022 Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio. Revisione degli allegati*”;
 - la DGR 17 luglio 2023, n. 997 “*Atto di indirizzo in tema di politiche per la promozione e lo sviluppo delle energie rinnovabili in Puglia*”.

VERIFICATO CHE sussistono le condizioni di cui all’art. 12 c. 3 del D.Lgs. 387/2003 poiché, in particolare:

- la **Conferenza di Servizi PAUR del 15/02/2024**, il cui verbale è acquisito al prot. n.98756 del 23/02/2024 nell’ambito della quale, il Presidente della CdS, in qualità di autorità procedente il PAUR, ha concluso i lavori verbalizzando quanto segue:
 - “*la Valutazione di Impatto Ambientale, sarà resa in termini favorevoli con condizioni, così come analiticamente rappresentato nel box specifico*”;
 - “*Il Presidente della CdS, alla luce della dichiarazione del Proponente di attenersi rigorosamente ai limiti delle aree idonee ex D.Lgs. 199/2021 (cfr. verbale pag. 15) rileva che il parere paesaggistico negativo della competente Sezione Regionale è da considerarsi non vincolante ai fini della conclusione favorevole della conferenza di servizi a mente dell’art. 22 del D.Lgs. 199/2021. [...]. Conclusivamente, la CdS, dopo aver analiticamente ripercorso tutto l’iter procedimentale, visti i pareri favorevoli pervenuti e le prescrizioni indicate, ritenuti superabili le posizioni negative espresse, in base al giudizio di prevalenza a mente dell’art. 14 ter co. 7 della L. 241/90 e tenuto conto dell’art. 22 del D.Lgs. 199/2021 ritiene di poter concludere favorevolmente i propri lavori*”.
- la nota prot. n. 0098756/2024 del 23/02/2024 con cui la Sezione Autorizzazione Ambientali concludeva i lavori di conferenza con Determinazione Motivata così concludendo:
 - “*(...) la CdS, dopo aver analiticamente ripercorso tutto l’iter procedimentale, visti i pareri favorevoli pervenuti e le prescrizioni indicate, ritenuti superabili le posizioni negative espresse, in base al giudizio di prevalenza a mente dell’art. 14 ter co. 7 della L. 241/90 e tenuto conto dell’art. 22 del D.Lgs. 199/2021ritiene di poter concludere favorevolmente i propri lavori.*”

- *Si precisa che il rispetto delle prescrizioni indicate dai vari enti che hanno partecipato al procedimento è nella piena responsabilità del Proponente e che l'onere di controllo spetta all'ente che ha indicato la prescrizione".*
- il giorno 09/05/2024 il Servizio VIA/Vinca ha trasmesso la determinazione di VIA n. 217 del 09/05/2024;
- la comunicazione, prot. n. 0555689 del 12.11.2024, con la quale questa Sezione regionale procedente ai fini A.U., comunicava di **poter concludere favorevolmente la fase dell'istruttoria tecnica ed amministrativa in ordine al rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003**, con tutte le prescrizioni in atti da ritenersi parte integrante e sostanziale, per la costruzione ed esercizio dell'impianto in oggetto, richiamata in particolare la legge regionale 7 novembre 2022, n. 28 "*Norme in materia di incentivazione alla transizione energetica*", per cui **sono dovute misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale a carico dei proponenti**, dei produttori, dei vettori e dei gestori di impianti e infrastrutture energetiche sul territorio pugliese;

DATO ATTO CHE:

- la D.G.R. n. 1944 del 21.12.2023 con la quale l'ing Francesco Corvace, è stato individuato quale Dirigente della Sezione nella quale è incardinato il procedimento del rilascio dell'Autorizzazione Unica e, per il quale, lo stesso risulta anche Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/90 e ss.mm.ii.
- in capo al Responsabile del presente atto e agli altri estensori e firmatari non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art.6- bis della Legge n.241/1990 e dell'art.1, comma 9, lettera e) della Legge 190/2012.

VISTO l'Atto Unilaterale d'Obbligo sottoscritto dalla **Trina Solar Gea S.r.l** in data 29/11/2024.

FATTI SALVI gli obblighi in capo alla Società Proponente e, specificatamente:

- la **Trina Solar Gea S.r.l** ha provveduto a depositare sul portale telematico regionale www.sistema.puglia.it nella Sezione "Progetti Definitivi" il progetto approvato in sede di Conferenza di Servizi nonché gli strati informativi dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica e delle relative opere di connessione elettrica;
- provvedere alle misure di compensazione territoriale ed ambientale a norma del DM 10/09/2010, Allegato 2 e della L.R. n. 28/2022 come richiamato negli atti istruttori: rif. nota prot. n. 0098756/2024 con cui si richiama l'impegno, acquisito in sede di Conferenza di Servizi del 15/02/2024, in ordine alla "*disponibilità a stipulare una convenzione regolante le misure di compensazione ai sensi e nei limiti del D.M. 10/09/2010*" in particolare a favore del Comune di San Pancrazio Salentino (BR); fermo restando analogo obbligo nei confronti degli altri comuni interessati, ciascuna per propria parte, dall'occupazione territoriale delle opere di progetto;

Precisato che:

Il provvedimento di Autorizzazione Unica è adottato sotto riserva espressa di revoca ove, all'atto delle eventuali verifiche, venissero a mancare uno o più presupposti di cui ai punti precedenti o alle dichiarazioni rese in atti, allorquando non veritiere.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

ART. 1)

Di prendere atto di quanto riportato nella nota prot. n. 0555689 del 12.11.2024 con la quale la Sezione Transizione Energetica, attesi gli esiti istruttori, comunicava la conclusione della fase dell'istruttoria tecnica ed amministrativa in ordine al rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi dell'art.12 del D.Lgs. n. 387/2003, per la costruzione e l'esercizio dell'impianto in oggetto, fatte salve le prescrizioni e condizioni agli atti del procedimento.

ART. 2)

di provvedere al rilascio, **Trina Solar Gea S.r.l** (C.F. [precisare]) con sede legale in Milano, Piazza Borromeo n. 14, dell'Autorizzazione Unica, di cui al comma 3 dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29/12/2003 e s.m.i., della D.G.R. 3029 del 28/12/2010 e della L.R. n. 25 del 25/09/2012 e s.m.i., in seno al PAUR di cui all'art.27 bis D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., per la costruzione ed esercizio di:

- un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di tipo fotovoltaico della potenza nominale pari a 66,584 MW, sito nei comuni di San Pancrazio Salentino, Erchie (BR) e Avetrana (TA);
- un cavidotto interno di connessione a 30 kV fra l'impianto e la Sotto stazione Utente 30/150 kV collegata ad uno stallo a 150 kV presso l'esistente SE RTN 380/150 kV di Erchie;
- una Sottostazione Utente 30/150 kV collegata collegata ad uno stallo a 150 kV presso la SE RTN 380/150 kV;
- un cavidotto a 150 kV di connessione fra la Sottostazione Utente 30/150 kV e lo stallo a 150 kV presso l'esistente SE RTN 380/150 kV di Erchie
- opere e infrastrutture indispensabili site nei comuni di San Pancrazio Salentino, Erchie e Avetrana (TA).

ART. 3)

La presente autorizzazione unica, rilasciata a seguito di un procedimento unico svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 241/90, costituisce, **allorquando recepita nel Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale ex art.27 bis del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.**, titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12, comma 3, del D.Lgs. 29/12/2003 n. 387 e, ai sensi dell'art. 14 quater, comma 1 e seguenti della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza convocata nell'ambito del presente procedimento. **Tra le condizioni che vincolano l'efficacia del presente atto rientrano a pieno titolo le misure di compensazione ambientale e territoriale a favore dei Comuni territorialmente competenti**, a norma dell'Allegato 2 del DM 10/09/2010, richiamate in atti del procedimento e nella narrativa del presente provvedimento, stabilite in Conferenza di Servizi decisoria e tali da consentire, qualora non già formalizzate e stipulate direttamente con le amministrazioni beneficiarie, la sottoscrizione del Protocollo di Intesa come da D.G.R. n. 2084 del 28/09/2010 (BURP n. 159 del 19/10/2010), alla cui stipula è delegato dalla Giunta regionale il Dirigente al Servizio Assetto del Territorio, oggi Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio della Regione Puglia.

ART. 4)

La **Trina Solar Gea S.r.l** nella fase di realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica di cui di cui al presente provvedimento e nella fase di esercizio del medesimo impianto dovrà assicurare il puntuale rispetto delle prescrizioni formulate dagli Enti intervenuti alla conferenza di servizi, all'uopo interfacciandosi con i medesimi Enti nonché di quanto previsto dall'art. 1 comma 3 della L.R. 18 ottobre 2010 n. 13 che così recita *"Per gli interventi di manutenzione degli impianti eolici e fotovoltaici, esistenti e di nuova installazione, è vietato l'uso di erbicidi o veleni finalizzati alla distruzione di piante erbacee dei luoghi interessati"*.

In ordine alle prescrizioni da rispettare, rilevano anche quelle relative alla compatibilità ambientale, per le quali si rimanda al provvedimento di PAUR a cura della Sezione Autorizzazione Ambientali della Regione Puglia destinato a compendiare in forma definitiva il titolo di VIA prefigurato con nota trasmessa con prot. n. 0098756/2024 del 23/02/2024, a firma del dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali.

La verifica di ottemperanza e il controllo alle succitate prescrizioni e alle altre contenute nel presente provvedimento competono, se non diversamente ed esplicitamente riferito in atti, alle stesse amministrazioni che le hanno disposte.

ART. 5)

La presente Autorizzazione Unica avrà:

- durata massima di anni venti, dalla data di entrata in esercizio, per le opere a carico della Società;

- durata illimitata, per l'esercizio delle opere a carico della Società gestore della Rete;
- laddove le opere elettriche siano realizzate dalla Società gestore di Rete, la durata dei relativi lavori decorrerà dal rilascio dell'atto di voltura a favore dello stesso.

Inoltre, con riguardo all'esercizio, si specifica che, viste anche le determinazioni del Dirigente della Sezione già Infrastrutture Energetiche e digitali n.49 del 24/10/2016 e n. 71 del 30/11/2016), il presente titolo può coprire su richiesta tutto il periodo di incentivazione dell'energia prodotta da parte del GSE, ove applicabile e attivata a norma di legge, fino a 20 anni a partire dall'entrata in esercizio commerciale dell'impianto, purché quest'ultima intervenga entro e non oltre 18 mesi dalla data di fine dei lavori.

In assenza di evidenza all'autorità competente regionale della data di entrata in esercizio commerciale ai fini dell'applicazione del periodo precedente, resta l'accezione generale di esercizio dell'impianto ai fini del campo di applicazione del presente titolo autorizzativo.

Pertanto il proponente è tenuto a comunicare a questo Servizio regionale, l'entrata in esercizio commerciale dell'impianto nei termini suddetti ai fini dell'automatica estensione della durata del titolo autorizzativo *ut supra*.

ART. 6)

Di dichiarare la pubblica utilità delle opere di realizzazione dell'impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di tipo fotovoltaico nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dello stesso e, limitatamente a queste ultime ove destinate alla connessione alla Rete, di apporre il vincolo preordinato all'esproprio, ove si renda necessario, e, ai sensi degli artt. 12, 16 e 17 del D.P.R. 327 del 08/06/2001 e del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387, autorizzate con la presente determinazione.

ART. 7)

Di stabilire che ai sensi dell'art. 14-quater comma 4 della L. n. 241/90 e ss.mm.ii. *"i termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi decorrono dalla data della comunicazione della determinazione motivata di conclusione della conferenza"*, effettuata dalla Sezione Transizione Energetica – Servizio Energia, Fonti Alternative e Rinnovabili con nota prot. n. 0555689 del 12.11.2024 (nota conclusiva).

ART. 8)

La Società, ai sensi del comma 2, dell'art. 4 della L.R. n. 31/2008, come modificato dal comma 19 dell'art. 5 della L.R. 25/2012 e s.m.i., entro 180 (centottanta) giorni dalla presentazione della Comunicazione di Inizio Lavori, dovrà depositare presso la Regione Puglia - Dipartimento Sviluppo Economico:

- a. dichiarazione congiunta del proponente e dell'appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 che attesti l'avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione dell'impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al comma 5 dell'art. 4 della L.R. 31/2008 come modificato dall'art. 5 comma 18 e 20 della L.R. 25/2012, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione dei lavori ovvero contratto di aggiudicazione di appalto con indicazione del termine iniziale e finale dei lavori;
- b. dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche essenziali dell'impianto;
- c. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto, entro i termini stabiliti dalla presente determinazione, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore della Regione Puglia, come disposto con delibera di G.R. n. 3029/2010;
- d. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto, entro i termini stabiliti dalla presente determinazione, di importo non inferiore a euro 100,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore del Comune, come disposto con delibera di G.R. n. 3029/2010 e aggiornabile secondo le modalità stabilite dal punto 2.2 della medesima delibera di G.R. ovvero dell'art. 4 della L.R. 31/2008 come modificato dalla L.R. 25/2012 ovvero art. 20 della L.R. 52/2019.

Il mancato deposito nel termine perentorio dei 180 giorni sopra indicato, della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) determina **la decadenza di diritto dell'autorizzazione** e l'obbligo del soggetto autorizzato al ripristino dell'originario stato dei luoghi.

Le fidejussioni da presentare a favore della Regione e del Comune devono avere le caratteristiche di cui al paragrafo 13.1 lettera j delle Linee Guida Nazionali approvate con D.M. 10/09/2010 e contenere le seguenti clausole contrattuali:

- espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività delle fidejussioni stesse entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Regione Puglia – ora Dipartimento Sviluppo Economico, Sezione Transizione Energetica, o del Comune, senza specifico obbligo di motivazione;
- la validità della garanzia sino allo svincolo da parte dell'Ente garantito e il suo svincolo solo su autorizzazione scritta del medesimo soggetto beneficiario;
- la rinuncia ad avvalersi del termine di cui al primo comma dell'art. 1957 del Codice Civile;
- la specificazione che il mancato pagamento del premio e dei supplementi di premio non potrà essere opposta in nessun caso all'Ente garantito.

ART. 9)

Il termine di inizio dei lavori, per effetto dell'art. 7-bis del D.L. n. 50/2022, convertito nella Legge n. 91/2022, è di mesi 36 (trentasei) dal rilascio della autorizzazione unica; quello per l'ultimazione dei lavori è di anni tre dall'inizio dei lavori conformemente all'art.15, c.2 del DPR 380/2001 e ss.mm.ii.; entrambi i suddetti termini sono prorogabili su istanza motivata presentata dall'interessato almeno quindici giorni prima della scadenza. Sono fatti salvi eventuali aggiornamenti, rinnovi o proroghe relative a provvedimenti settoriali recepiti nel provvedimento di A.U..

Le proroghe complessivamente accordate non possono eccedere i ventiquattro mesi. Il collaudo finale dei lavori, redatto da ingegnere abilitato iscritto all'ordine da almeno dieci anni, deve essere effettuato entro sei mesi dal completamento dell'impianto e deve attestare la regolare esecuzione delle opere previste e la loro conformità al progetto definitivo redatto ai sensi del D.P.R. 5.10.2010 n. 207. La fideiussione rilasciata a garanzia della realizzazione non può essere svincolata prima di trenta giorni dal deposito del certificato ad esso relativo.

I seguenti casi possono determinare la revoca dell'Autorizzazione Unica, l'obbligo di ripristino dell'originario stato dei luoghi e il diritto della Regione ad escutere la fidejussione rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto e il ripristino dello stato dei luoghi ex ante:

- a) mancato rispetto del termine di inizio lavori;
- b) mancato rispetto del termine di realizzazione dell'impianto, fatti salvi i casi di cui all'art. 5, comma 21 della Legge Regionale n. 25 del 25/09/2012;
- c) mancato rispetto di termini e prescrizioni sancite dall'atto unilaterale d'obbligo sottoscritto;
- d) il mancato rispetto dell'esecuzione delle eventuali misure compensative, nei termini riferiti nella Conferenza di Servizi e nel quadro progettuale ove ivi indicate;
- e) esito sfavorevole del collaudo statico dei lavori e delle opere a tal fine collaudabili.

ART. 10)

La presente Determinazione è rilasciata sotto espressa clausola risolutiva per cui, in caso di non positiva acquisizione della documentazione antimafia di cui all'art. 84, comma 3 del medesimo D.Lgs. 159/2011, o di perdita dei requisiti soggettivi ed oggettivi in capo al proponente accertati nel corso del procedimento, la Sezione Transizione Energetica provvederà all'immediata revoca del provvedimento di autorizzazione.

ART. 11)

La vigilanza sull'esecuzione dei lavori di realizzazione delle opere in oggetto compete al Comune, ai sensi dell'art. 27 (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia - L. n. 47/1998, art. 4; D.Lgs. n. 267/2000, artt. 107 e 109) del D.P.R. 380/2001 per assicurarne la rispondenza alla normativa edilizia e urbanistica applicabile alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi.

L'accertamento di irregolarità edilizie o urbanistiche comporta l'adozione, da parte del Comune, dei

provvedimenti di cui ai capi I (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia e responsabilità) e II (Sanzioni) del titolo IV della parte I (Attività Edilizia) del D.P.R. 380/2001, fatta salva l'applicazione, da parte delle autorità competenti, delle eventuali ulteriori sanzioni previste dalle leggi di settore.

Il Comune ha competenza per il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento, anche ai sensi dell'art. 15 della L.R. 25/2012. Per le medesime finalità la Società, contestualmente all'inizio lavori, deve, a pena di revoca dell'Autorizzazione Unica, previa diffida ad adempiere, depositare presso il Comune, il progetto definitivo, redatto ai sensi del D.P.R. 207/2010 e vidimato dalla Sezione Transizione Energetica.

La Regione Puglia Sezione Transizione Energetica si riserva ogni successivo ulteriore accertamento.

ART. 12)

La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati:

- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all'atto della dismissione dell'impianto (ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, D.M. 10/09/2012 paragrafo 13.1 lettera j), ovvero ai sensi dell'art. 5 comma 13 della Legge Regionale n. 25/2012). Le modalità di rimessa in pristino dello stato dei luoghi sono subordinate, inoltre, anche al corretto recepimento delle prescrizioni dettate in merito dagli Enti il cui parere, rilasciato in Conferenza di Servizi, è parte integrante della presente determinazione di autorizzazione;
- a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree dell'impianto non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere di supporto alla realizzazione dell'impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile;
- a depositare presso la struttura tecnica periferica territorialmente competente, prima dell'inizio dei lavori, i calcoli statici delle opere in cemento armato;
- ad effettuare a propria cura e spese la comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione Unica su un quotidiano a diffusione locale e in uno a diffusione nazionale, entro il termine di inizio lavori. L'adempimento dovrà essere documentato dalla Società in sede di deposito della documentazione di cui all'art. 4, comma 2, della L.R. 31/2008 come modificato dall'art. 5, comma 18, della L.R. 25/2012;
- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei dipendenti e di attività urbanistico - edilizia (D.Lgs. n. 387/03, D.P.R. n. 380/2001, D.Lgs. n. 81/08, ecc.);
- a consentire accessi e verifiche, anche di natura amministrativa, al personale incaricato da parte della Regione Puglia e a fornire eventuali informazioni, anche ai fini statistici, per le verifiche degli impegni assunti in fase di realizzazione di cui al paragrafo 4 della D.G.R. n. 3029 del 28/12/2010;
- a nominare uno o più direttori dei lavori. La Direzione dei lavori sarà responsabile della conformità delle opere realizzate al progetto approvato, nonché la esecuzione delle stesse opere in conformità alle norme vigenti in materia. La nomina del direttore dei lavori e la relativa accettazione dovrà essere trasmessa da parte della Ditta a tutti gli Enti invitati alla Conferenza di Servizi, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori di cui all'Atto Unilaterale d'Obbligo;
- a fornire alla Regione e al Comune interessato, con cadenza annuale, le informazioni e le notizie di cui al paragrafo 2.3.6 della D.G.R. n. 35 del 06/02/2007.

La Società è obbligata, altresì, a comunicare tempestivamente le informazioni di cui all'art. 16, comma 2 della L.R. 25/2012 e quindi:

- eventuali successioni - a titolo oneroso o gratuito - nel titolo autorizzativo e comunque nell'esercizio dell'impianto, depositando documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale del subentrante, con l'esplicito impegno da parte dell'impresa subentrante a comunicare, tempestivamente, alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente;
- i contratti di appalto e di subappalto stipulati dal committente o dall'appaltatore con altre imprese ai fini

dell'esecuzione dei lavori di realizzazione o ai fini dell'esercizio degli impianti autorizzati o comunque assentiti dalla Regione o dal Comune, producendo documentazione relativa alla composizione personale, agli organi di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale delle imprese affidatarie, con l'esplicito impegno - da parte degli appaltatori e subappaltatori - a comunicare tempestivamente alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente.

ART. 13)

Questa Sezione Transizione Energetica - Servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili provvederà, ai fini della piena conoscenza, alla trasmissione della presente determinazione alla Società istante e ai Comuni interessati.

ART. 14)

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro e non oltre sessanta e centoventi giorni dalla pubblicazione nella Sezione Trasparenza del sito istituzionale della Regione Puglia.

ART. 15)

Il presente provvedimento, redatto in un unico esemplare, composto da n. 48 facciate:

- rientra nelle funzioni dirigenziali;
- è immediatamente esecutivo;
- sarà pubblicato:
 - all'Albo Telematico,
 - nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Provvedimenti" e "Provvedimenti dirigenti amministrativi" del sito ufficiale della regione Puglia: www.regione.puglia.it,
 - sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- sarà trasmesso:
 - alla Segreteria della Giunta Regionale;
 - alla Direzione amministrativa del Gabinetto del Presidente;
 - alla Segreteria Generale della Presidenza – Sezione Raccordo al Sistema Regionale Servizio Contratti e Programmazione Acquisti, Ufficiale Rogante;
- per gli adempimenti consequenziali, ivi compreso il controllo di ottemperanza delle prescrizioni qualora disposte:
 - al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana della Regione Puglia:
 - Sezione Autorizzazioni Ambientali;
 - Sezione Tutela del Paesaggio;
 - al Servizio Osservatorio Abusivismo e Usi Civici;
 - al Dipartimento Sezione Demanio e Patrimonio Risorse finanziarie e strumentali, personale e organizzazione - Servizio Amministrazione Beni del Demanio Armentizio, ONC e Riforma Fondiaria;
 - al Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale, Sezione Coordinamento dei Servizi Territoriali, Servizio Territoriale di Taranto e Brindisi;
 - Dipartimento Bilancio Affari Generali e Infrastrutture:
 - Sezione Risorse Idriche;
 - Servizio Gestione delle Opere Pubbliche;
 - all'Aeronautica Militare, Comando Scuole AM 3ª Regione Aerea Ufficio Territorio e Patrimonio;
 - al Ministero della Cultura, Segretariato Regionale per la Puglia;
 - al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica. Divisione Valutazioni Ambientali e all'attenzione delle Commissioni VIA e PNRR/PNIEC;
 - al Ministero dello Sviluppo Economico, Direzione per i Servizi di comunicazione elettronica– di radiodiffusione e postali – Divisione VIII;
 - al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Direzione Generale per le Attività Territoriali

Divisione III – Ispettorato Territoriale Puglia, Basilicata e Molise

- al Ministero della Difesa - 10° REPARTO INFRASTRUTTURE;
- a RFI (Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.);
- al Comando dei Vigili del Fuoco di Brindisi;
- al Comando dei Vigili del Fuoco di Taranto;
- al GSE S.p.A.;
- a InnovaPuglia S.p.A.;
- al Comune di San Pancrazio Salentino (BR);
- alla Provincia di Brindisi – Settore Ambiente;
- a SNAM Rete Gas;
- a Terna S.p.A.;
- all’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale – Sede Puglia;
- ad Arpa Puglia, Direzione Scientifica e DAP Taranto e Brindisi;
- al Consorzio di Bonifica Arneo;
- ad Enel Spa;
- alle Ferrovie del Sud Est
- alla Trina Solar Gea S.r.l. a mezzo pec, in qualità di destinatario diretto del provvedimento.

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

Istruttore Proposta
Gabriele Dizonno

Il Dirigente della Sezione Transizione Energetica
Francesco Corvace